

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

871^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-41

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 43-55

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 57-77

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		* D'ONOFRIO (CCD)	Pag. 6, 20
		PASQUALI (AN)	7, 11
RESOCONTO STENOGRAFICO		* ROTELLI (FI)	7, 15, 16
		BETTAMIO (FI)	9
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	MINARDO (FI)	10
SULL'ESITO DI UNA VOTAZIONE		DENTAMARO (UDEUR)	10
PRESIDENTE	2	STIFFONI (LFNP)	12
DONDEYNAZ (Misto-LVA)	2	CÒ (Misto-RCP)	13
		MARCHETTI (Misto-Com)	13
		GUBERT (Misto-Centro)	14
		TIRELLI (LFNP)	15, 17
		VILLONE (DS)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA		Discussione:	
Votazione per l'elezione di un senatore Segretario:		(3915-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente	
D'ONOFRIO (CCD)	3		
Votazione a scrutinio segreto	3		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:			
(4518) Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale dei deputati Tremaglia ed altri; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):			
D'ALESSANDRO PRISCO (DS), relatrice	4		
CIRAMI (UDEUR)	6		
ANDREOLLI (PPI)	6, 10		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-Insieme con Di Pietro: Misto-IDP.

<i>modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
PETTINATO (<i>Verdi</i>), relatore	Pag. 23, 25	DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4518:	
UFFICIO DI PRESIDENZA		Articolo 3 ed emendamenti	Pag. 43
Proclamazione del risultato della votazione di un senatore Segretario:		DISEGNO DI LEGGE N. 3915-B:	
PRESIDENTE	27	Articoli 1 e 2	44
BOSI (<i>CCD</i>)	27	Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	45
DISEGNI DI LEGGE		Articoli da 3 a 10	46
Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4518:		Articolo 11 ed emendamenti	49
PRESIDENTE	27	DISEGNO DI LEGGE N. 3903:	
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	28	Articolo 1 ed emendamento 1.100	54
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-B:		<i>ALLEGATO B</i>	
PRESIDENTE	28, 29, 36 e <i>passim</i>	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	57
PETTINATO (<i>Verdi</i>), relatore	28, 35	DISEGNI DI LEGGE	
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	29, 30	Assegnazione	66
RUSSO (<i>DS</i>)	28, 29, 36	Presentazione del testo degli articoli	68
CARUSO Antonino (<i>AN</i>)	31, 39	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	68
PIERONI (<i>Verdi</i>)	32, 36	GOVERNO	
GRECO (<i>FI</i>)	34, 37, 38	Trasmissione di documenti	69
LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno	36	INTERROGAZIONI	
PINTO (<i>PPI</i>)	36	Annunzio	41
D'ALÌ (<i>FI</i>)	37, 39	Interrogazioni	69
Seguito della discussione:			
(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare:			
WILDE (<i>LFNP</i>)	39		
PERUZZOTTI (<i>LFNP</i>)	40		
Verifiche del numero legale	39, 40		
INTERROGAZIONI			
Per la risposta scritta:			
PRESIDENTE	41		
DE CAROLIS (<i>DS</i>)	41		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 23 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'esito di una votazione

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Nella votazione finale sul disegno di legge costituzionale n. 4368, avvenuta nella seduta del 22 giugno, ha erroneamente votato con la tessera del senatore Barrile. Chiede pertanto che venga registrato il proprio voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario

PRESIDENTE. Su richiesta – ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento – del Gruppo CCD, si procederà all'elezione di un senatore segretario in sostituzione del senatore Brienza, eletto consigliere regionale in Puglia.

D'ONOFRIO (*CCD*). Invita i colleghi senatori a tener conto dell'indicazione fornita dal Gruppo CCD.

PRESIDENTE. Indica la votazione a scrutinio segreto ed avverte che, quando avranno votato i senatori presenti in Aula, l'urna resterà aperta.

Segue la chiama in ordine alfabetico dei senatori.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, del disegno di legge:

(4518) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato votato l'articolo 2 e sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 3. Su richiesta della relatrice D'Alessandro Prisco è stato quindi disposto un breve accantonamento del provvedimento.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. In considerazione della discussione che si sta svolgendo presso la Commissione affari costituzionali sul tema della riforma elettorale e della inopportunità di inserire in un articolo della Costituzione una norma concernente tale materia, si dichiara favorevole alla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 che richiama l'attuale determinazione dei collegi uninominali. Auspica dunque che tutti i Gruppi condividano tale orientamento, affinché la Camera dei deputati possa approvare in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale entro il mese di luglio e l'*iter* dello stesso possa essere completato entro l'anno, onde consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero già dalle elezioni del 2001.

CIRAMI (*UDEUR*). Voterà a favore del 3.2, cui aggiunge la firma. (*Applausi dal Gruppo UDEUR*).

ANDREOLLI (*PPI*). Sottoscrive il 3.2 e dichiara il voto favorevole.

D'ONOFRIO (*CCD*). Anche il suo Gruppo è favorevole a tale emendamento, al quale chiede di aggiungere la firma.

PASQUALI (*AN*). Preannuncia l'astensione del Gruppo sul 3.2.

ROTELLI (*FI*). È inopportuno inserire in una norma costituzionale un riferimento al sistema elettorale, come è previsto non solo dalla seconda parte del comma 1 dell'articolo 3 che si intende sopprimere, ma anche dalla prima parte dello stesso comma. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Gubert e Magnalbò*).

BETTAMIO (*FI*). Dichiara che il suo Gruppo voterà a favore del 3.2, cui già ieri ha aggiunto la firma.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prende atto del parere espresso dalla relatrice e si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

MINARDO (*FI*). Sottoscrive il 3.2.

Il Senato respinge il 3.1 ed approva il 3.2. È quindi approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ANDREOLLI (*PPI*). Conferma il giudizio positivo sul provvedimento già espresso in sede di discussione generale e dichiara voto favorevole.

DENTAMARO (*UDEUR*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo, confidando nella sua approvazione definitiva in tempi rapidi considerato il largo consenso registrato. Si riafferma in tal modo il valore dell'appartenenza all'identità italiana e quindi della coscienza nazionale. (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore Bedin*).

PASQUALI (*AN*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, auspicandone l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno, per consentire alla comunità degli italiani residenti all'estero di partecipare alla definizione dell'indirizzo politico da dare al Paese. (*Applausi dal Gruppo AN*).

STIFFONI (*LFNP*). Il suo Gruppo non condivide il contenuto del provvedimento, anche se non ne ostacolerà l'approvazione, contestando che un Paese sommerso da un'ondata di immigrazione extracomunitaria, non garantisca agli italiani emigrati all'estero e ai loro discendenti il diritto a rientrare nei luoghi di origine.

CÒ (*Misto-RCP*). I senatori di Rifondazione comunista sono contrari al disegno di legge costituzionale, analogamente a quanto affermato in occasione della modifica dell'articolo 48 della Costituzione. (*Applausi del senatore Russo Spena*).

MARCHETTI (*Misto-Com*). Anche i senatori Comunisti si dichiarano a suo tempo contrari all'istituzione della circoscrizione Estero. Tuttavia, trattandosi di una norma costituzionale già in vigore, cui occorre dare attuazione, si asterranno sul provvedimento oggi in esame.

GUBERT (*Misto-Centro*). Sottolineando il mancato riconoscimento del diritto di voto ai discendenti degli emigrati dal Trentino prima del 1920, preannuncia la propria astensione su un provvedimento di rango costituzionale che necessiterebbe di maggiore ponderazione.

TIRELLI (*LFNP*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà al voto sul disegno di legge, non per contrarietà al principio di assicurare agli italiani residenti all'estero un'adeguata rappresentanza parlamentare, quanto per il metodo adottato che rischia di collegare l'elezione di 18 parlamentari all'espressione di poche migliaia di voti e di rendere particolarmente condizionante l'influenza dei gruppi di pressione. (*Applausi del senatore Gubert*).

ROTELLI (*FI*). Dichiaro il voto convinto e senza riserve del Gruppo Forza Italia a favore del provvedimento, esprimendo tuttavia perplessità sulle ulteriori discriminazioni tra gli italiani introdotte in materia di esercizio del diritto di voto. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Presidenza del presidente MANCINO

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di un senatore Segretario ed invita i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4518

VILLONE (*DS*). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici di sinistra al secondo passo del complesso *iter* che definirà positivamente la questione del voto degli italiani residenti all'estero, ai quali la legge ordinaria dovrà attribuire in esclusiva l'elettorato passivo. Il provvedimento costituirà uno strumento di forte ed incisiva presenza presso le comunità nazionali all'estero per motivare soprattutto le ultime generazioni a rinsaldare il legame con l'Italia. (*Applausi dal Gruppo DS*).

D'ONOFRIO (*CCD*). I senatori del Centro cristiano democratico voteranno a favore del provvedimento, ricordando con particolare orgoglio l'analoga proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dalla Democrazia cristiana nella XI legislatura. Primo tra tutti i Parlamenti del mondo, quello italiano si avvia ad integrare la propria composizione con i rappresentanti della civiltà italiana nel mondo, superando, in nome della globalizzazione, il principio che fino ad ora ha legato il diritto di voto alla contribuzione fiscale. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia la votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 4518 alle ore 11,30, pregando i Gruppi di organizzarsi per assicurare le necessarie presenze in Aula.

Discussione del disegno di legge:

(3915-B)) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Autorizza il senatore Pettinato a svolgere la relazione orale.

PETTINATO, *relatore*. La Camera dei deputati, sopprimendo l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato che integrava l'articolo 7 del codice penale, ha prodotto una lacuna che dovrà essere colmata in sede giurisdizionale. Va rilevato che la parziale abrogazione del terzo comma del nuovo articolo 322-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 licenziato dal Senato, non modifica l'applicazione del principio della confisca per equivalente. Preannuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 11 del testo in esame, con riferimento alla parte della lettera *a*) del

comma 1 dell'ex articolo 12 soppressa dalla Camera dei deputati. Infine, l'altro ramo del Parlamento ha individuato, in tema di liquidazione di quote di società, una soluzione di compromesso tra la formula troppo vantaggiosa per il recedente sancita dal Senato e quella troppo svantaggiosa prevista dall'articolo 2473 del codice civile: a tale norma la Commissione propone delle modifiche.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale ed il rappresentante del Governo non intende intervenire, passa alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricorda che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 3 del testo approvato in prima lettura dal Senato. Risulta quindi approvato l'articolo 3 del testo licenziato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 4 del testo votato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli da 4 a 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati sono identici agli articoli da 5 a 11 del testo licenziato dal Senato. Passa all'esame dell'articolo 11 nel testo proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti.

PETTINATO, *relatore*. Poiché la soppressione della seconda parte della lettera *a*) del comma 1 è stata giustificata dalla Camera dei deputati con l'eccessiva genericità della norma, l'emendamento 11.100 introduce un'elencazione dettagliata di fattispecie cui il Governo dovrà far riferimento nella delega per disciplinare la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un senatore Segretario, proclamando eletto il senatore Bosi, cui formula auguri di buon lavoro. (*Applausi*).

BOSI (*CCD*). Ringrazia l'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4518

PRESIDENTE. Passa alla votazione nominale elettronica del disegno di legge costituzionale n. 4518.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva in prima deliberazione, con modificazioni, il disegno di legge costituzionale nel suo complesso, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-B

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 11 si intendono illustrati.

PETTINATO, *relatore*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 11.101 e 11.102.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Ricorda che il relatore ha avanzato una proposta di coordinamento all'articolo 11 nel caso venisse respinto l'emendamento 11.102. (*v. Allegato A*).

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti, giudicando il testo approvato dalla Camera dei deputati soddisfacente e tale comunque da non precludere interventi più puntuali nel futuro.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'11.100.

RUSSO (*DS*). Il Gruppo DS voterà contro l'emendamento, pur condividendone le finalità, in quanto un'indicazione così analitica non appare propria in un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale, anche considerando che ciò renderebbe necessario un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati; sarebbe piuttosto opportuno un provvedimento apposito. Invita peraltro il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere contrario sui emendamenti 11.101 e 11.102, onde ripristinare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rettifica in senso favorevole il parere sull'11.101 e sull'11.102, mentre conferma il parere contrario all'11.100.

CARUSO Antonino (*AN*). A titolo personale, ritiene opportuno l'emendamento 11.100. Alleanza Nazionale non condivide invece l'impostazione che sottende agli emendamenti 11.101 e 11.102, in quanto la dichia-

rata urgenza non giustifica l'approvazione di un testo non esaustivo rispetto agli obiettivi che ci si prefigge. La tutela dei soci più deboli appare infatti come un risultato importante da ottenere. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubert*).

PIERONI (*Verdi*). Il lavoro del relatore ha tenuto conto proprio delle posizioni espresse dalla Camera dei deputati. Anche considerando l'importanza dell'argomento in discussione, sorprende la posizione assunta dal Gruppo DS, in quanto un disegno di legge *ad hoc*, anche se con *iter* rapido, non consentirebbe di raggiungere lo scopo. Il Governo in questa occasione dimostra peraltro poco rispetto del relatore, seguendo piuttosto le indicazioni avanzate da un Gruppo politico. I Verdi voteranno a favore dell'11.100 e contro l'11.101 e l'11.102. (*Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore Gubert*).

GRECO (*FI*). Forza Italia voterà contro gli emendamenti in esame, in quanto come metodo non è possibile introdurre in un disegno di legge questioni completamente estranee; peraltro il rischio di un nuovo esame da parte della Camera dei deputati non può giustificare la rinuncia a migliorare il testo.

PETTINATO, *relatore*. Considerando la valenza politica della materia, sottolinea l'assenza del sottosegretario Maggi, che potrebbe anche manifestare una volontà diversa a nome del Governo. Propone pertanto di sospendere l'esame del provvedimento.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Conferma la posizione già espressa dal Governo.

PIERONI (*Verdi*). Propone una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono le condizioni regolamentari per proporre una questione sospensiva, si potrebbe procedere ad un rinvio dell'esame del provvedimento, da riprendere come primo punto nella seduta pomeridiana.

RUSSO (*DS*). Ritene opportuno il rinvio proposto dal Presidente.

PINTO (*PPI*). I Popolari concordano sulla proposta di rinvio.

D'ALÌ (*FI*). Il rinvio suscita perplessità, a meno che non si ipotizzi la possibilità di apportare modifiche al testo.

GRECO (*FI*). La Presidenza dovrebbe considerare conclusa la fase delle dichiarazioni di voto; non sarebbero accettabili eventuali cambiamenti delle posizioni già assunte.

PRESIDENTE. L'esame proseguirà sulla base degli elementi attualmente in discussione. Le dichiarazioni fatte restano agli atti, fermo restando l'aspetto politico della questione. Non essendosi proceduto a votazione, ulteriori valutazioni sono però ancora possibili da parte di tutti.

D'ALÌ (*FI*). Chiede le ragioni della mancata votazione della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. La questione sospensiva non è stata accolta dalla Presidenza, che ha proposto piuttosto un breve rinvio.

CARUSO Antonino (*AN*). È contrario.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre osservazioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione. Riprende pertanto la votazione dell'1.100.

WILDE (*LFNP*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,45.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'1.100.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

DE CAROLIS (*DS*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-19618, rivolta al Ministro della giustizia e concernente il contenzioso dell'Olidata di Cesena.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,48.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ayala, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Boco, Bonfietti, Borroni, Brutti, Bucciarelli, Capaldi, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Francesco, Di Pietro, Ferrante, Fumagalli Carulli, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Maceratini, Mazzuca Poggiolini, Montagnino, Papini, Passigli, Pellegrino Piloni, Rocchi, Saracco, Siliquini, Specchia e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Contestabile, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Loreto, Palombo e Tabladini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Manzella, per partecipare alla Convenzione incaricata di elaborare un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Dentamaro e Folloni, per visita alle autorità del Governo iracheno; Basini, Biasco, Jacchia, Migone, Pianetta, Servello e Vertone Grimaldi per visita della Commissione esteri al Parlamento tedesco.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sull'esito di una votazione

DONDEYNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONDEYNAZ. Signora Presidente, vorrei che restasse agli atti che nella seduta di giovedì 22 giugno (868^a seduta), in occasione del voto sulla modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale, si è verificato un disguido che ritengo di dover segnalare perché si possa apportare una correzione. Quando mi sono recato al banco della Presidenza, qualcuno ha provveduto a sostituire la mia tessera per la votazione; di conseguenza, ho votato «no» con una tessera che corrispondeva al senatore Domenico Barriale. L'importanza del provvedimento in discussione era tale che è necessario precisare che è stato un valdostano ad aver votato in senso contrario. Poiché i senatori siciliani tenevano molto a quella norma, è bene pertanto chiarire, come ribadisco, che quel «no» riguardava il senatore della Valle d'Aosta. Non so spiegarle come ciò sia potuto avvenire: mi trovavo proprio nella stessa postazione da cui sto parlando ora e mi sono reso conto di quanto era successo solo nel momento in cui ho sfilato la tessera.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua precisazione, che sarà riportata agli atti.

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Il Gruppo Centro Cristiano Democratico, non essendo rappresentato nel Consiglio di Presidenza, ha avanzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento, la richiesta che si proceda all'elezione di un Segretario.

L'Assemblea dovrà ora votare per l'elezione di un Segretario appartenente a tale Gruppo.

A tale scopo, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento.

Risulterà eletto chi, essendo iscritto al Gruppo di cui sopra, otterrà il maggior numero di voti.

Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna. Quando avranno votato i senatori presenti in Aula in questo momento, l'urna resterà aperta per dare modo agli altri senatori di partecipare alla votazione, mentre l'Assemblea potrà proseguire nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, chiedo di intervenire per ricordare ai colleghi che il senatore Brienza rappresentava il nostro Gruppo nel Consiglio di Presidenza come senatore Segretario. Lo stesso senatore Brienza si è dimesso dalle cariche di senatore e di consigliere regionale della Puglia per assumere quella di vice presidente della regione Puglia. È questa la ragione per cui il senatore Segretario che ci rappresentava viene sostituito. Ho correttamente informato e informo tutti i Gruppi parlamentari dell'orientamento assunto stamani dal Direttivo del CCD. Sarò quindi grato se se ne potrà tener conto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario.

Si proceda all'appello nominale dei senatori per ordine alfabetico.

(Segue la votazione).

Avverto i signori senatori, che le urne resteranno aperte per qualche tempo per consentire a coloro che non hanno ancora votato di farlo.

(L'urna resta aperta).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(4518) *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero* (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4518, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri è stato votato l'articolo 2 e sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, ha quindi chiesto un breve accantonamento dell'esame di tale articolo.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Signora Presidente, come ricordiamo tutti, ieri ho preso l'iniziativa di chiedere una pausa di riflessione per verificare se nell'articolo 3 (relativo alle disposizioni transitorie) potesse essere limpidamente mantenuta una formulazione che tende a mantenere ferma nelle singole circoscrizioni la determinazione dei collegi uninominali stabilita dai decreti legislativi relativi a Camera e Senato, in una fase, come quella attuale, nella quale la stessa 1^a Commissione del Senato, che ha lavorato su questo disegno di legge costituzionale, sta discutendo una possibile modifica della legge elettorale per la Camera e poi – chissà – forse anche per lo stesso Senato.

La preoccupazione è che inserire nella Costituzione, anche se con una disposizione transitoria, una norma che mantiene ferma la determinazione dei collegi rischia di precludere una qualche ipotesi di legge elettorale che richieda invece un intervento sui collegi elettorali, così come stabiliti dai decreti legislativi. Quindi, è sopravvenuta la preoccupazione, proprio perché cominciava a delinearsi l'ipotesi di una nuova legge elettorale, di approvare una legge costituzionale che avrebbe impedito di attuare quanto invece stiamo cercando di introdurre con una legge elettorale ordinaria.

Non c'è dubbio che la formulazione usata dalla Camera avesse l'intendimento – più volte esplicitato da molti di noi – di chiarire che i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero dovessero ricadere – mi si passi il termine non tecnico – nella quota proporzionale. Tuttavia, questa motivazione non è in grado di coprire il rischio che il secondo periodo invece potrebbe farci correre.

La Commissione aveva individuato qualche rischio in tale formulazione e la discussione in quella sede aveva teso a chiarire quale fosse, invece, la portata della norma transitoria. Il resoconto della seduta della Commissione che ieri il sottosegretario Danieli ha letto è naturalmente esatto, ma va compreso nella sua datazione, nel senso che quella discussione si svolse nel mese di marzo, quando nessuna ipotesi di legge elettorale poteva in qualche modo farci intravedere una modifica dei collegi elettorali, mentre oggi il dibattito si svolge in un quadro modificato.

Di qui la preoccupazione che ha colto non soltanto chi ha la responsabilità di essere relatrice, ma anche diversi colleghi senatori; di qui anche l'orientamento favorevole che mi accingo ad esprimere sull'emendamento 3.2, presentato dal collega Pastore, che tende a sopprimere il secondo periodo della norma transitoria che costituzionalizza – se così possiamo dire

– la determinazione dei collegi uninominali stabilita dai due decreti che ho citato.

Naturalmente, questa disposizione favorevole all'emendamento 3.2 non la esprimo a cuor leggero; infatti, dal punto di vista dei tempi, non c'è dubbio che un ritorno del provvedimento alla Camera lasci intravedere il rischio di ritardi. Non nego minimamente e non attenuo nemmeno la volontà – che ho ripetutamente espresso e che ieri ho ribadito nuovamente – di operare per completare un processo di modifica legislativa che porterà i nostri connazionali all'estero ad esprimere direttamente, senza dover tornare necessariamente in Italia, il proprio voto per il Parlamento italiano.

Ma questo proposito, questa forte volontà (mi permetto di dire) – presente non solo in moltissimi Gruppi ma, come abbiamo avuto modo di rilevare anche ieri, anche nel Governo – potrebbe non venire attenuata né danneggiata dalla modifica della proposta di legge, che ci proviene dalla Camera dei deputati.

A mio giudizio, se la volontà maggioritaria – che si è espressa nell'altro ramo del Parlamento e che mi auguro emerga anche al Senato, forse addirittura in modo più ampio – continua ad essere una volontà politica, oltre che un'espressione numerica di voti, è assolutamente possibile giungere all'approvazione finale del provvedimento.

Certo, non possiamo conoscere l'ordine dei lavori che incombe sulla Camera dei deputati, ma possiamo ragionevolmente presumere che si possa avere una nuova votazione da parte dell'altro ramo del Parlamento entro il mese di luglio e cioè prima della chiusura per le ferie estive.

In questo caso il danno sui tempi sarebbe assolutamente irrilevante. Proprio alla luce della riflessione che abbiamo svolto ieri e che stiamo sviluppando oggi, potremmo assumere ancor più l'impegno politico di portare a compimento nella legislatura non solo il completamento della modifica definitiva degli articoli 56 e 57 della Costituzione ma anche l'approvazione della connessa legge ordinaria, pur essenziale e indispensabile, affinché il cambiamento dell'impianto legislativo per il voto degli italiani all'estero sia attuabile e, quindi, possa produrre conseguenze concrete per i nostri cittadini all'estero a partire dalle elezioni del 2001.

In questo quadro di responsabilità che dobbiamo avere rispetto ad un tema qual è, appunto, quello del voto degli italiani all'estero, senza contraddire e ignorare ciò che questa Camera sta elaborando con riferimento alla legge elettorale che comporta una possibile e importantissima riforma nel nostro Paese, e mantenendo un equilibrio tra esigenze diverse ma non contrapposte, facendoci carico dell'importanza della celerità dei tempi rispetto al tema in discussione, potremo effettivamente compiere la coerente scelta di approvare una norma costituzionale che non impedisce la definizione della legge elettorale. Al tempo stesso, la legge elettorale, che vogliamo elaborare e approvare perché sia applicata nel 2001, non impedirà anche ai cittadini italiani residenti all'estero di esprimere il proprio voto in base alle nuove normative in occasione delle elezioni del 2001.

Esprimo l'auspicio e un invito caloroso a tutti i Gruppi affinché spendano tutte le proprie energie perché questo obiettivo possa essere realiz-

zato non soltanto nell'Aula del Senato ma complessivamente come Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pastore ed esprimo parere favorevole alla sua approvazione. Condivido le argomentazioni esposte dalla relatrice, in quanto in questo modo si eliminerebbe ogni dubbio di interpretazione circa un norma costituzionale, eventualmente licenziata da questa Camera, e questo non mi sembrerebbe corretto.

Ribadisco che si tratta di un problema di rapidità, e per questo contiamo sulla sensibilità dei colleghi della Camera dei deputati che si saranno resi e si renderanno conto della rilevanza della modifica oggi apportata al Senato e che, certamente, faranno di tutto perché questa legge possa entrare in vigore il più presto possibile, già per le elezioni previste per il 2001. (*Applausi dal Gruppo UDEUR*).

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signora Presidente, colleghi, anche da parte del mio Gruppo dichiaro di aderire alla proposta della relatrice, proposta che del resto avevamo adombrato già ieri pomeriggio.

Un testo siffatto era stato discusso a lungo in Commissione. Quindi, condividiamo l'ipotesi formulata dal collega Pastore al fine di evitare ogni possibile equivoco. Auspichiamo che la Camera dei deputati provveda rapidamente ad approvare questo testo così da non interrompere il flusso necessario per arrivare al più presto alla conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge costituzionale.

Quindi anch'io chiedo al collega Pastore di poter sottoscrivere l'emendamento 3.2, come avevamo ipotizzato in Commissione affari costituzionali.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'ONOFRIO. Signora Presidente, se il collega Pastore è d'accordo, avrei piacere di sottoscrivere il suo emendamento a nome dell'intero Gruppo del CCD. Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati fa riferi-

mento ad una legge elettorale vigente che può, ovviamente, essere cambiata in qualunque momento. Noi stiamo lavorando al Senato, proprio in Commissione affari costituzionali, su eventuali modifiche alla legge elettorale per la Camera e anche per il Senato. Quindi, mi sembra del tutto opportuno che la previsione del voto degli italiani all'estero e dei collegi loro riservati non incida sull'autonomia con la quale il Parlamento può provvedere alla legislazione elettorale italiana.

Per tale motivo, l'emendamento presentato dal senatore Pastore mi sembra del tutto ragionevole. Le considerazioni della relatrice in ordine alla possibilità di rispettare i tempi per la legge costituzionale relativa al voto degli italiani all'estero sono da condividere. L'approvazione di questo emendamento da parte del Senato consentirà alla Camera di approvare rapidamente la stessa legge costituzionale entro l'estate e, comunque, di procedere alla seconda deliberazione entro la fine dell'anno. Non vi sono conseguenze negative e soltanto positive sono le considerazioni fatte fino ad ora.

Per questi motivi, ribadisco la richiesta di aggiungere le nostre firme all'emendamento presentato dal senatore Pastore e preannuncio sin d'ora il voto favorevole su questo solo emendamento.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signora Presidente, spero sia compresa dall'Assemblea la posizione di Alleanza Nazionale, lacerata di fronte ad una scelta non facile. Infatti, da una parte, sul piano della pura razionalità, possiamo convenire con il problema sollevato dalla relatrice in relazione all'emendamento presentato dal senatore Pastore e capiamo che nel momento in cui esaminiamo la legge elettorale non dobbiamo porre paletti che renderebbero difficili determinate scelte da farsi per ora in Commissione affari costituzionali; dall'altra, abbiamo da troppo tempo atteso e combattuto questa battaglia: soprattutto alcuni di noi, come alla Camera l'onorevole Tremaglia, da sempre portabandiera della legge sul voto degli italiani all'estero, che da decenni attende di essere esercitato senza che finora si sia potuti arrivare ad una soluzione.

Di fronte a ciò, ci sia permesso di far entrare in quest'Aula, oltre che la razionalità, una parte di sentimento, di cuore e ci sia consentito di preannunciare il voto di astensione sull'emendamento in questione.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signora Presidente, rispetterò il tono sommesso della relatrice. Però qualche altra cosa dovrà essere aggiunta.

Se non vi fosse stata la pausa di riflessione, come ieri sera è stata chiamata, che cosa avremmo fatto? Avremmo approvato una norma costituzionale; cioè una norma che vale tanto quanto la Costituzione, la quale stabiliva quale dovesse essere il sistema elettorale citando le leggi ordinarie che quel sistema elettorale dettavano.

Tale atteggiamento è sempre sbagliato. Le leggi elettorali non debbono essere codificate nella costituzione e nelle leggi costituzionali perchè sono sottoposte ad una mutevolezza cui non dovrebbero essere sottoposti i principi costituzionali.

La settimana scorsa, per venire incontro a determinate esigenze di carattere puramente politico-elettorale, abbiamo sanzionato con legge costituzionale il sistema elettorale di alcune regioni a statuto speciale (tanto per cambiare, citerò il Trentino-Alto Adige). Quando il testo odierno è stato approvato in Commissione non c'era l'idea che si potesse ritornare ad un sistema proporzionale; non c'era neanche l'idea che da parte della maggioranza si potesse proporre un sistema per metà proporzionale e per metà uninominale (cosiddetto maggioritario). Con la solita disinvoltura, tipica della Commissione affari costituzionali e del suo Presidente, si è detto che non vi era alcun problema. Difatti ieri sera il Sottosegretario di Stato ha dato lettura del resoconto della 1^a Commissione, ove si fornivano ampie assicurazioni.

Ma ciò, come la relatrice ha ricordato, avveniva alcuni mesi fa, prima del *referendum* elettorale e prima dei mancati effetti formali di quest'ultimo. Ed ecco che ciò che andava perfettamente bene a marzo, cioè sancire un sistema a collegi uninominali, non va più bene a fine giugno, quando non si può più ragionare, e nessuno ragiona più, di un sistema a puri e semplici collegi uninominali.

Si continua ad andare avanti in questa maniera. Si continua ad andare avanti facendo riforme costituzionali in cui abusivamente si introducono norme elettorali e poi si presenta tutto ciò sotto altra veste. In questo caso sotto la veste di voto degli italiani all'estero. Vorrei che fosse chiaro: neanche se la Camera approvasse il testo entro il mese di luglio, in quella che diventerà la sua prima lettura e la seconda lettura in assoluto, sarà garantito il voto degli italiani all'estero alle prossime elezioni politiche. Per la semplice ragione che, come si legge nella prima parte dell'articolo 3, affinché il voto degli italiani all'estero possa esserci, si richiede un'ulteriore legge, sulla quale vi sarà da discutere ampiamente, tanto più che dovrà essere collegata alla improbabile riforma elettorale di cui in questi giorni si parla.

Faccio osservare, pur aderendo all'emendamento 3.2 del collega Pastore (che è sempre molto presente in quest'Aula, ma si è preoccupato espressamente di non esserlo questa mattina, è arrivato e poi è andato via), che anche la prima parte del comma 1, che non verrebbe modificata, coinvolge il sistema elettorale. Parla del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. Ciò vuol dire compromettere in sede costituzionale un sistema elettorale poiché potrebbe esservene uno

che non prevede numero di seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

In poche parole: sarebbe ora di farla finita di introdurre con norme costituzionali, ad uso e consumo di maggioranze transitorie, norme che riguardano il sistema elettorale. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Guibert e Magnalbò*).

BETTAMIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signora Presidente, so bene che potrei prendere la parola soltanto in dissenso dal mio Gruppo, tuttavia non avendo esattamente compreso l'ottica del collega Rotelli, ribadisco il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.2, che ieri ho sottoscritto, in modo tale da facilitare l'*iter* del provvedimento alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, mi sembra di aver compreso che il senatore Rotelli ha espresso analogo orientamento rispetto all'emendamento 3.2; ha semplicemente svolto un ragionamento di ordine più generale che resta consegnato alla nostra riflessione.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente, prendo atto del parere espresso dalla relatrice sull'emendamento 3.2.

A questo punto, si pone il problema, evidentemente tutto politico, della traduzione in comportamenti conseguenti della volontà espressa dalla stragrande maggioranza dei Gruppi parlamentari nelle diverse sedi. Questo è l'unico tema che d'ora in avanti si porrà, ovviamente in relazione ai tempi che ripartono per la discussione e l'approvazione del provvedimento. Tutto qui, oserei dire, ma è un «tutto qui» molto pesante.

La prossima settimana, da martedì, si riunirà a Roma l'assemblea del Consiglio generale degli italiani all'estero. Quella sarà una sede importante per riprendere la riflessione e per sollecitare – come sottolineavo in precedenza – i Gruppi politici a comportamenti coerenti con quanto liberamente, autonomamente, reiteratamente hanno affermato nel corso degli anni sul tema in questione. Questo è l'impegno prioritario e io rivolgo un appello al senso di responsabilità delle forze politiche. Mi rimetto, ovviamente, alla valutazione dell'Aula sul punto specifico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Minardo, le dichiarazioni di voto sono già state svolte; il suo Gruppo ne ha fatte a iosa.

MINARDO. Signora Presidente, volevo solo aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signora Presidente, volevo confermare il nostro giudizio positivo, espresso ieri nel corso della discussione generale.

Noi voteremo in modo convinto la proposta in esame, in quanto finalmente, anche attraverso questo passaggio, non solo diamo soddisfazione alle aspirazioni dei cittadini italiani residenti all'estero, ma stabiliamo il principio costituzionale della parità sostanziale fra i cittadini, senza discriminazioni a causa della loro residenza in Italia o all'estero.

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signora Presidente, motiveremo in maniera leggermente più articolata la nostra dichiarazione di voto, giacché il Gruppo dell'UDEUR non è intervenuto nel corso della discussione generale.

Del resto, ci troviamo di fronte ad un provvedimento largamente condiviso, come dimostrano l'elevato numero dei presentatori dei disegni di legge, poi unificati, che appartengono a tutti i Gruppi, il limitatissimo nu-

mero di emendamenti, di provenienza ben identificata, che sono stati presentati in Senato nonché gli interventi che abbiamo ascoltato. Si tratta, infatti, di un provvedimento rispetto al quale tutti i Gruppi si erano sostanzialmente impegnati in occasione della prima modifica costituzionale in materia perché corrispondente ad un obiettivo sacrosanto, all'obbligo morale, costituzionale e politico di consentire l'esercizio effettivo del diritto di voto a tutti gli italiani residenti all'estero.

Di conseguenza, non possiamo che pronunciarci favorevolmente rispetto a questa ulteriore modifica costituzionale e formulare con forza e determinazione l'auspicio che, una volta superato il problema tecnico emerso giustamente in quest'Aula, si proceda nei tempi più brevi costituzionalmente possibili all'approvazione definitiva del testo e si ponga mano alla legge ordinaria di attuazione; auspicio che è assunto come impegno dal Gruppo UDEUR.

L'aspetto che desidero sottolineare in questa occasione è che questa amplissima convergenza di forze parlamentari si verifica su un tema che evoca fortemente l'identità nazionale, l'appartenenza all'Italia, l'essere italiani, come fondamento del riconoscimento concreto di diritti – in questo caso di un diritto politico fondamentale – uguali per tutti i cittadini italiani. In un mondo sempre più privo di confini, è questa l'idea che noi abbiamo dell'Italia: una, indivisibile e uguale nella dignità e nei diritti, pur nel rispetto delle peculiarità innegabili, e che non si intende negare, legate all'essere italiani del Nord, del Centro, del Sud o di un altro continente.

Il ritrovarsi compatto del Parlamento, superando rapidamente l'*impasse* che si era determinata per la questione dei collegi elettorali, al fine di garantire questo diritto dei più lontani tra gli italiani, è situazione che in tempi di egoismi esternati ai limiti della farneticazione eversiva vogliamo leggere fortemente come espressione di una coscienza nazionale che non deve essere mai smarrita.

È, per così dire, improbabile concludere un intervento in un'Aula parlamentare usando l'espressione «con questi sentimenti», ma in questa occasione è proprio l'espressione che mi viene più facile. Con questi sentimenti, oltre che con il rispetto e la solidarietà dovuti ai nostri connazionali all'estero, il Gruppo dell'UDEUR voterà a favore del testo in esame. (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore Bedin.*)

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signora Presidente, non possiamo che esprimere un voto favorevole, nonostante ci dispiaccia non poter dire ciò che ieri ci illudevamo di poter dichiarare. Nella seduta di ieri ci sentivamo di fronte ad una svolta storica, nel momento in cui ci accingevamo a porre una delle ultime tessere a completamento del complesso mosaico che avrebbe permesso, al termine dell'*iter* di questa legge costituzionale e a quello della

legge ordinaria che seguirà, l'effettivo voto dei nostri concittadini residenti all'estero.

I contatti che abbiamo avuto finora con loro rappresentanti ci danno un quadro che è molto diverso da quello avanzato in quest'Aula da taluno, che vorrebbe le comunità italiane all'estero ormai lontane e indifferenti alle vicende politiche italiane, se non dimentiche di quella che è ancora invece la loro patria. Non è così: ho trovato molto più amore di patria e molto più orgoglio nazionale in queste comunità lontane, che in ogni angolo del mondo hanno sofferto ma hanno costruito e realizzato, portando alti i valori della nostra comune appartenenza, di quanto purtroppo se ne possa constatare sul territorio italiano.

L'attesa di poter incidere con un diritto al voto, finora rimasto soltanto sulla carta, sulle scelte politiche della Nazione è durata per i nostri fratelli anche troppo tempo. Ci siamo trovati di fronte ad un problema che ha portato l'Assemblea ad approvare un emendamento, di cui capisco le giustificazioni sul piano costituzionale e sul piano delle questioni che avrebbero potuto nascere rispetto al lavoro che sta svolgendo la Commissione affari costituzionali in relazione alla nuova legge elettorale.

Auspichiamo che la Camera si faccia comunque carico del problema di accelerare i tempi inserendo il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula di Montecitorio già a partire dalla prossima settimana o, comunque, nel mese di luglio, in modo tale che ad ottobre la nostra Assemblea possa esaminarlo nuovamente ed esprimere una votazione definitiva senza porre ulteriori problemi che determinano un allungamento dei tempi.

Naturalmente siamo molto preoccupati che non si riesca a completare questo *iter* complesso e tormentato prima della fine della legislatura.

Alleanza Nazionale, comunque, esprime ovviamente un voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo AN*).

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signora Presidente, dichiaro che il Gruppo Lega Nord non frapperà ostacoli all'approvazione del provvedimento in esame, pur con le perplessità espresse nel corso della discussione circa un più puntuale rapporto tra il corpo votante e il numero dei parlamentari da eleggere che eviti una anacronistica sperequazione con quelli eletti entro il territorio nazionale.

Signora Presidente, mi permetta di esprimere in occasione di questa dichiarazione di voto l'auspicio che le comunità di concittadini operanti nel mondo non abbiano riconosciuto solo il diritto di partecipare al voto ma anche quello di tornare a stabilirsi nella terra che loro, o i loro avi, avevano lasciato. Questo diritto dovrebbe altresì valere per i discendenti dei nostri emigrati.

Non è possibile che il nipote di veneti o sardi che intenda stabilirsi in Veneto o in Sardegna trovi un Paese che non è pronto ad accoglierlo pro-

prio mentre questo stesso Paese si fa sommergere da un'ondata di immigrazione extracomunitaria incontrollata. Non ci sentiremmo forse tutti dimenticati e traditi se vivessimo un'esperienza del genere?

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intendo annunciare il voto contrario di Rifondazione Comunista al provvedimento in esame, così come già avevamo assunto una posizione contraria all'approvazione del disegno di legge costituzionale che istituiva la Circostrizione estero.

Noi pensiamo che le circoscrizioni debbano avere una valenza di natura anche territoriale perché deve restare intatto il criterio del collegamento tra l'insediamento territoriale e la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale. Questo è tanto vero che oggi noi ci avviamo, con molte proposte di legge, verso il riconoscimento del diritto di voto anche a coloro che, pur non essendo cittadini italiani, sono residenti sul territorio italiano almeno per un determinato periodo.

Ciò va nella direzione di una reale integrazione dei cittadini europei ed anche extraeuropei alla partecipazione alla vita politica nazionale, quando l'insediamento sul territorio abbia una durata di almeno tre anni o di cinque anni, come è stato scritto in alcune proposte legislative.

Il disegno di legge che l'Aula si accinge ad approvare altera in realtà questo criterio di collegamento territoriale e determina una disparità di trattamento perché crea una condizione per la quale il rapporto tra il numero dei seggi, il territorio e l'insediamento su quel territorio viene modificato.

Per questa ragione noi voteremo contro il provvedimento. (*Applausi del senatore Russo Spina*).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signora Presidente, siamo sempre stati contrari alla modifica dell'articolo 48 della Costituzione e all'istituzione della circostrizione Estero, con la quale non si è resa effettiva la possibilità di esercitare un fondamentale diritto agli italiani che, pur essendo all'estero anche per lunghi periodi, mantengono legami reali con la Repubblica italiana.

Con la soluzione adottata, invece, è sufficiente avere un astratto e lontano rapporto con l'Italia per poter contribuire a determinare gli orientamenti politici del Paese. Con quella soluzione, inoltre, si rischia anche di violare un principio di uguaglianza, perché la quantità di rappresentanti riservata agli elettori all'estero è indipendente dal loro numero, a differenza di quanto accade per i residenti in Italia. Nessuno è in grado di chia-

rire con quali criteri si stabilisce ora il numero dei senatori e dei deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Per noi il solo aspetto positivo dell'attuale disegno di legge è dato dal fatto che non viene aumentato il numero dei parlamentari, come si poteva temere. Siamo infatti sostenitori della riduzione del numero dei parlamentari e siamo fra coloro che temevano che i parlamentari della circoscrizione Estero potessero essere aggiuntivi rispetto al numero attuale. Siamo comunque consapevoli che ormai vige una norma costituzionale che prevede la circoscrizione Estero e che essa debba essere attuata.

Per questo, ancora convinti delle posizioni a suo tempo assunte e perplessi sulla soluzione ora proposta, che è comunque una modifica in senso migliorativo del testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati, esprimiamo un voto di astensione.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, mi asterrò sulla votazione di questo provvedimento per la seguente semplice ragione: non c'è alcuna certezza sul numero di votanti che eleggeranno questi parlamentari.

La relatrice ha affermato che è in corso di approvazione una legge ordinaria che lascia la possibilità di scegliere se partecipare alla votazione nel collegio di origine, recandosi quindi in Italia, o votare nella circoscrizione Estero. Per ipotesi, se i tre quarti degli italiani preferissero votare in Italia avremmo una rappresentanza parlamentare nella circoscrizione Estero con una base ridottissima.

Mi chiedo quali siano gli interessi alla base della partecipazione al voto in Italia: la rappresentanza degli interessi delle comunità all'estero o il desiderio di concorrere a governare il Paese e di partecipare alla determinazione delle regole?

Credo che dovremmo favorire questa seconda soluzione, giacché per la prima vi sono altri strumenti in grado di renderci edotti circa le difficoltà e i problemi di una collettività italiana all'estero. Comunque, anche ammettendo che possa esservi un interesse verso tale dimensione, è sbagliato determinare *a priori* che la rappresentanza di questa grande ed unica circoscrizione Estero abbia dodici deputati e sei senatori.

Un emendamento da me presentato è stato respinto e solo l'esperienza ci dirà se si è trattato di una scelta giusta o meno. Quando si legifera a livello costituzionale preferirei – e in ciò condivido la valutazione espressa dal senatore Rotelli – che non ci si affidasse all'esperienza futura per vedere se le cose vanno bene o male, ma si avesse una maggiore ponderazione.

Signora Presidente, un motivo aggiuntivo mi spingerebbe anche a votare contro questo disegno di legge: ai discendenti dei trentini emigrati prima del 1920 non viene riconosciuto tale diritto di voto. In quest'Aula

abbiamo approvato un emendamento per riconoscere tale diritto, ma alla Camera non è stato accolto.

L'altro ramo del Parlamento adesso sta lavorando, o ha già lavorato, su una materia analoga e la proposta non è stata ancora approvata dal Senato. Di fatto succede che, mentre tutti gli altri discendenti degli emigrati hanno potuto ottenere la cittadinanza italiana (e quindi partecipare, se interessati, al voto per la rappresentanza parlamentare italiana), per i discendenti dei trentini questo non sarà possibile.

Ciò mi impone assolutamente di non esprimere un voto favorevole su questo provvedimento.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI. Signora Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo perché, pur essendo convinto del sacrosanto principio di garantire l'effettività del voto ai nostri concittadini residenti all'estero, non posso non nutrire grandi perplessità sul metodo utilizzato per garantire tale diritto.

La prima di tali perplessità è stata poc'anzi espressa dal senatore Gubert, ed io la condivido. Effettivamente, soprattutto sulla scorta delle anticipazioni date dalla relatrice per quanto riguarda la legge ordinaria, rischiamo davvero di far eleggere 18 parlamentari ad un numero di votanti che si potrebbe avvicinare alle poche migliaia di unità, anche in base ai risultati delle recenti elezioni regionali. Questo introdurrebbe una disparità di trattamento tra cittadini italiani (voglio ricordare che noi siamo eletti mediamente con 45.000-55.000 voti, mentre qui si rischia davvero di far eleggere un parlamentare con 1.000-2.000 voti) sulla quale non si può sorvolare.

Di più, io mi chiedo se effettivamente ci sia, da parte dei promotori di questo provvedimento, la volontà di far votare davvero i concittadini residenti all'estero o se invece non si possa configurare il rischio di far votare dei gruppi di pressione, per non dire gruppi di potere, che contando sul possibile indirizzo di pochissime migliaia di voti possono condizionare il lavoro del Parlamento a livello nazionale.

Si tratta di una perplessità, signora Presidente, che insieme a quello che ho detto prima mi induce ad esprimere un voto di astensione, pur riconoscendo il dovere nostro di garantire l'effettività del diritto dei nostri concittadini di votare. (*Applausi del senatore Gubert*).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signora Presidente, si tratta della dichiarazione di voto del Gruppo di Forza Italia.

L'espressione «a iosa» non mi è piaciuta molto perché non è soltanto una misura di quantità, ma anche una aggettivazione qualificativa negativa. Non mi sarei aspettato che da lei venisse usata tale espressione per due modestissimi interventi, anziché uno, del Gruppo di Forza Italia.

Ringrazio i colleghi del Gruppo che sono intervenuti. Essi partecipano e sono protagonisti di iniziative per gli italiani all'estero. Quindi giustamente hanno sostenuto ciò che hanno sostenuto.

Hanno sostenuto, cioè, quello che anch'io ora ripeto: il Gruppo di Forza Italia voterà con piena convinzione e senza riserve a favore del provvedimento; il Gruppo di Forza Italia voterà con piena convinzione e senza riserve a favore del provvedimento; il Gruppo di Forza Italia voterà con piena convinzione e senza riserve a favore del provvedimento.

Tuttavia, abbiamo qualche difficoltà a condividere un'opinione espressa anche qualche minuto fa; che questo sia un voto di parificazione nell'esercizio di diritti fondamentali e, in particolare, di quello di voto.

Non mi riferisco tanto al dubbio se la parificazione venga attuata nei rapporti tra gli italiani all'estero e gli italiani in Italia, quanto alla parificazione tra gli italiani in Italia. Infatti il provvedimento introduce un'ulteriore discriminazione tra gli italiani in Italia nell'esercizio del diritto di voto, nell'eguaglianza del voto.

Il senatore Andreolli ha delle ottime ragioni per dichiararsi favorevole. Del resto, anche noi ci siamo dichiarati tali. Egli la settimana scorsa si è garantito, dopo otto mesi di meditazione in 1^a Commissione, un sistema elettorale che assicura il successo, ancora presunto, del Partito Popolare e dei diessini in Trentino ed ha costituzionalizzato un sistema elettorale che ha tale scopo e svolge tale funzione. In questa settimana, il Trentino-Alto Adige, che all'ultimo censimento non raggiungeva i 900.000 abitanti, si è garantito sette senatori: una media di abitanti per senatore sostanzialmente analoga a quella della Valle d'Aosta.

Nel frattempo, il Veneto, lo cito anche perché è stato storicamente terra di emigrazione, che «pagava» prima 190.000 abitanti per un senatore, verrà penalizzato con un'ulteriore riduzione del numero dei suoi senatori. Il Veneto si avvia a «pagare» oltre 200.000 abitanti per un senatore, mentre il Trentino ne «pagherà» poco più della metà. È decisamente conveniente essere trentini piuttosto che veneti.

In nome del principio di uguaglianza, ecco il regime che andiamo ad introdurre.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue ROTELLI). Non di meno, per le ragioni dette, il Gruppo Forza Italia vota senza riserve a favore, come preannunciato. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, solo per una rettifica. Avevo precedentemente dichiarato la mia astensione. Le comunico invece la mia volontà di non partecipare al voto.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di un senatore segretario.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostini, Andreolli, Andreotti, Antolini, Asciutti, Avogadro, Azzolini,

Baldini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Besso Cordero, Bettamio, Bettoni Brandani, Bevilacqua, Bianco, Biscardi, Bonatesta, Bonavita, Bornacin, Bosello, Bosi, Brignone, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciero,

Cabras, Callegaro, Calvi, Camber, Camerini, Carcarino, Carella, Caruso Antonino, Castellani Carla, Castellani Pierluigi, Castelli, Cazzaro, Centaro, Cirami, Cò, Corrao, Cortelloni, Cortiana, Costa, Crescenzo, Curto, Cusimano,

D'Alessandro Prisco, D'Alì, Daniele Galdi, Danieli, Danzi, De Anna, Debenedetti, De Carolis, De Corato, De Guidi, De Luca Athos, Demasi, Dentamaro, De Zulueta, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Benedetto, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Onofrio, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Fausti, Ferrante, Fiorillo, Fisichella, Florino, Follieri,

Gambini, Germanà, Giaretta, Gnutti, Greco, Grillo, Gruosso, Gubert, Iuliano,

La Loggia, Larizza, Lauria Baldassare, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Lorenzi, Lubrano di Ricco,

Maconi, Maggiore, Magliocchetti, Magnalbò, Manconi, Manfredi, Mantica, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Maritati, Mascioni, Masullo, Meduri, Mele, Micele, Mignone, Minardo, Montagna, Monteleone, Monticone, Morando, Moro, Mulas, Mundi, Mungari, Murineddu,

Napoli Bruno, Napoli Roberto, Nava, Nieddu, Novi,

Occhipinti, Ossicini,

Pace, Pagano, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquali, Pasquini, Pedrizzi, Pelella, Pellicini, Peruzzotti, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti,

Piccioni, Pieroni, Pinto, Piredda, Pizzinato, Polidoro, Pontone, Preda, Preioni,

Ragno, Rescaglio, Ripamonti, Rocchi, Rossi, Rotelli, Russo, Russo Spena,

Salvato, Sartori, Schifani, Scivoletto, Scognamiglio Pasini, Scopelliti, Sella di Monteluca, Senese, Smuraglia, Staniscia, Stiffoni,

Tapparo, Tarolli, Terracini, Thaler Ausserhofer, Tomassini, Trava-
glia,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Visentin, Viserta Costantini, Vi-
viani,

Zambrino, Zanoletti, Zilio.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4518

PRESIDENTE. Continuiamo ora con le dichiarazioni di voto.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, con l'approvazione di questo disegno di legge oggi siamo al secondo passo di questo complesso *iter* di innovazione costituzionale e di legge ordinaria che definirà positivamente la questione del voto degli italiani all'estero.

Il passo è importante e la nostra valutazione è assolutamente positiva. Riteniamo che la modifica introdotta all'articolo 3, che si è resa necessaria e che è stata prudente per il contesto nel quale ci troviamo, non debba far pensare in alcun modo a ritardi o impedimenti sulla strada della conclusione positiva della vicenda.

Siamo convinti che quella che si viene delineando sia la risposta giusta ed efficace. Sappiamo – e se n'è avuta ancora conferma in quest'Aula – che ci sono delle opinioni diverse, ma riteniamo che non debbano essere condivise.

Noi con questa legge vogliamo dare una possibilità in più, un'opzione nuova – ricordiamo ancora una volta che si tratta di cittadini che già oggi hanno il diritto di voto – che a noi sembra particolarmente rilevante. Molti dei commenti che abbiamo sentito in quest'Aula per la verità rivelano che il problema è osservato dal punto di vista del politico italiano che si preoccupa di se stesso ed è invece molto poco attento al punto di vista dell'italiano all'estero e della comunità cui appartiene.

Con questa nuova disciplina in realtà si consente all'italiano all'estero – e questa a noi sembra la novità davvero significativa – di votare per un proprio rappresentante, piuttosto che esprimere il proprio voto in un collegio nel quale sarebbe disperso tra una moltitudine di altri e rappresenterebbe una piccola quota, una frazione, senza avere la possibilità di giungere ad una rappresentanza qualitativamente efficace. Sappiamo

bene tutti come sia diverso votare per un candidato italiano in un collegio italiano – cosa che i nostri connazionali all'estero possono fare e che potranno fare – e votare per qualcuno che rappresenti direttamente gli italiani all'estero, come loro rappresentante. Allora, la domanda che ci si pone è: è più efficace a livello qualitativo una rappresentanza che sia espressione diretta degli italiani all'estero, o una rappresentanza che perda il proprio connotato, il proprio contenuto politicamente significativo nell'ambito di collegi nei quali il peso sarebbe minimo, se non insignificante? La risposta è assolutamente ovvia, noi vogliamo che queste comunità di italiani all'estero contino.

A titolo personale – ma ci tengo sia lasciato a verbale – dirò che, per esempio, nella legge ordinaria che disciplinerà l'esercizio del diritto di voto ritengo che l'elettorato passivo debba essere riferito a chi ha la qualità di cittadino italiano residente all'estero, proprio per evitare che si giochi in questa nuova normativa una vicenda che poi rimane tutta interna al sistema politico italiano. La rappresentanza deve essere di quella comunità, di quei cittadini, vera espressione dei loro interessi.

Sentiamo, poi, esprimere timori che non si voterà: pochissimi andranno a votare, quindi si creeranno sistemi di *lobby*, sarà in realtà un voto che parte male perché esprimerà tutt'altro rispetto a quello che dovrebbe. Credo che dobbiamo evitare l'errore di valutare l'innovazione che andiamo ad introdurre secondo il metro di oggi.

È inutile scherzarci sopra. Oggi chiaramente la partecipazione è bassissima perché è molto difficile pensare che vi sia un'affluenza di massa da parte di cittadini che dovrebbero venire a votare in Italia affrontando viaggi, spese e difficoltà. Non è questa l'ottica corretta in cui porci. La scelta che operiamo oggi rappresenta una scommessa su un futuro diverso che consenta di stabilire un rapporto nuovo e attivo con i nostri cittadini all'estero, da non intendersi banalmente come un voto che consente a quei cittadini di rinsaldare il ricordo di un Paese lasciato tanti anni fa. Ciò sarebbe bello e utile ma non coglierebbe – a nostro modo di vedere – il vero senso politico di quanto stiamo realizzando.

Il voto che introduciamo nel nostro sistema politico e istituzionale rappresenta una sorta di legame vitale di oggi e non uno strumento del ricordo di ieri. È un legame che oggi questi nostri cittadini hanno con un Paese che – con tutti i problemi e le difficoltà che ben conosciamo – è pur sempre tra i primi al mondo nell'economia, nella scienza, nell'arte e, soprattutto, nella cultura; un Paese che può ben, quindi, motivare i suoi cittadini non per il ricordo ma per quello che oggi è.

Dobbiamo motivare non le prime ma le ultime generazioni, e questo è un punto che vorrei sottolineare. Dobbiamo alimentare non il ricordo di quanto è stato ma la speranza di ciò che può essere. In questa innovazione vediamo il veicolo di un più forte legame e, dunque, uno strumento possibile di una più forte e incisiva presenza del nostro Paese presso queste comunità. In questo identifichiamo il significato più vero di quanto stiamo ora decidendo.

Naturalmente, ciò significa che la vera sostanza della nostra decisione, il vero ultimo concreto significato politico è ancora tutto da costruire e che questo nuovo diritto che ci apprestiamo a introdurre è una scommessa – come dicevo – sul futuro, ancora tutta da vincere, sulla quale però riponiamo non una speranza ma una certezza. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Come si era convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo, la votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 4518 avrà luogo alle ore 11,30.

Invito tutti i Gruppi parlamentari ad organizzarsi in modo che sia presente in Aula il numero di senatori richiesto per le votazioni di questo rango.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

* D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo scusa, ma avevo chiesto di intervenire in dichiarazione di voto finale quando presiedeva la collega Salvato.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, trattandosi di dichiarazione di voto finale, ha facoltà di parlare.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo scusa di questo piccolo equivoco, ma la dichiarazione di voto sul disegno di legge costituzionale in discussione è per il Gruppo CCD motivo di particolare soddisfazione. Avrei, pertanto, piacere di indicare le ragioni che, in qualche misura, ci inducono a votare favorevolmente su questo provvedimento, unitamente ad altri colleghi di altri Gruppi, per un insieme di considerazioni che meritano forse di essere ripetute.

La vicenda del voto degli italiani all'estero si è andata sviluppando lungo tre canali diversi; per molti anni si è trattato in prevalenza di un'ipotesi sostanzialmente di tipo romantico: gli italiani all'estero collegati alla madrepatria in una logica di un legame all'Italia per quello che era e per quello che rappresentava soprattutto nella prima metà e all'inizio della sua seconda metà del XX secolo.

Vi è stato poi un secondo filone orientativo del voto degli italiani all'estero favorevole: quello del processo di integrazione europea. Si è cominciato a distinguere una sorta di cittadinanza europea più vicina a quella italiana e una cittadinanza extraeuropea lontana da quella italiana.

Si è cercato di distinguere questi due tipi di italiani: i primi all'interno della grande Unione europea che veniva costruendosi; i secondi fuori della stessa. Non siamo più nella fase romantica; non siamo soltanto nella fase dell'integrazione europea: con la fine della guerra fredda e la caduta dell'impero sovietico siamo entrati nell'era della globalizzazione.

Siamo il primo Parlamento al mondo che intende operare un'integrazione della propria composizione con esponenti della civiltà italiana nel mondo, che, come tale, è parte di quel processo di globalizzazione che non rende più indispensabile l'appartenenza al Parlamento nazionale basata sul principio della contribuzione fiscale, che è stato il principio costitutivo dei parlamenti democratici contemporanei, in base al quale il Parlamento britannico e quello statunitense affermavano la sostanza dell'essere elettore in quanto contribuente fiscale. Quel principio ha rappresentato la natura dei Parlamenti democratici occidentali del '700 e della prima metà dell'800; successivamente, siamo andati ad un diritto di voto legato alla cittadinanza; non più allo *status* di contribuente. Questo è avvenuto nel corso del XX secolo, attribuendo il diritto di voto a tutti i cittadini, nati e residenti in un caso o nati e non residenti in altri. Ora, con questa disciplina costituzionale, italiana stiamo entrando in un'epoca sperimentale nuova, nella quale – ripeto – con grande partecipazione vedo approdare il Parlamento della Repubblica ad un'ipotesi che fu avanzata dal Gruppo Democratico Cristiano nella legislatura 1992-'94 alla Camera dei deputati; ebbi l'onore di essere un firmatario di quella proposta di legge, che prevedeva, appunto, che una quota molto limitata di parlamentari nazionali fosse attribuita agli appartenenti alla civiltà italiana nel mondo, ancora legata all'ipotesi del mantenimento della cittadinanza italiana, che deve evidentemente essere un vincolo.

Questa è la novità che consente al Parlamento repubblicano del 2000 di affrontare e di votare questa legge, superando la visione non angusta ma limitata degli italiani come comunità di sofferenti emigrati; ragione principale degli anni '50 o degli italiani considerati costruttori insieme ad altri dell'Unione europea; è la ragione alla base dell'attribuzione del voto agli italiani dell'Unione europea negli anni '70 e '80. Ripeto che entriamo come primo Parlamento mondiale. Lo dico perchè il Presidente del Senato, negli incontri con i suoi colleghi di altri Parlamenti, possa farsi promotore anche di questa grande novità. Non è soltanto il riconoscimento di una cittadinanza, come nel *Commonwealth* britannico o nella *Communauté française*, legati a vicende in un certo senso imperiali dell'800 e del primo '900. È un tentativo di guardare avanti e di capire che nella globalizzazione non sono più soltanto i rapporti fiscali a stabilire la legittimità del diritto di voto anche se rimangono prevalenti, ma i rapporti sovranazionali complessivi. Se guardiamo con particolare attenzione alla civiltà italiana nel mondo, notiamo che ve n'è una traccia molto importante in Europa, un'antica traccia significativa nell'America del Nord e una straordinaria traccia nell'America Latina, alla quale ritengo abbiamo guardato con insufficiente attenzione nel corso dei molti decenni alle nostre spalle, essendovi veramente radicata l'idea di una civiltà italiana (vedi, ad esempio, in Brasile, in Argentina, in Uruguay, in Cile, in Venezuela, in Colombia, in Ecuador, in Perù, in Bolivia ed in Guatemala). Intendo dire che è un'idea di civiltà italiana che fa onore a questo tipo di legge che noi oggi ci accingiamo ad approvare. Capisco che a molti colleghi possa apparire una legge che garantisce privilegi ad alcune organizzazioni

italiane all'estero, ma non si tratta di questo. Il giorno in cui nel Parlamento repubblicano vi sarà una presenza, anche se limitata, di colleghi provenienti dai cinque continenti, ci renderemo conto che per la prima volta potremo affrontare i temi della globalizzazione non più dal punto di vista angusto dell'interesse nazionale e territoriale, ma, più generale, da quello dell'interesse italiano diffuso nel mondo.

Per queste ragioni il voto del nostro Gruppo è convintamente favorevole ed è in un certo senso motivo di particolare orgoglio l'aver presentato, nella sostanza, questo disegno di legge nella legislatura 1992-94 alla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato, sospendiamo ora l'esame del disegno di legge in titolo che verrà posto in votazione alle ore 11,30 mediante procedimento elettronico. Rinnovo quindi l'invito ai Gruppi parlamentari affinché si organizzino per assicurare la presenza in Aula.

Discussione del disegno di legge:

(3915-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3915-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pettinato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, limiterò la mia relazione alla esposizione delle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento così come votato in prima lettura dal Senato, soffermandomi in particolare su quelle che sono state oggetto di discussione o di iniziative emendative nel corso dell'esame in sede di Commissione.

La Camera dei deputati ha anzitutto soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato, ove si aggiungeva all'articolo 7 del codice penale un secondo comma, con riferimento ad ipotesi di delitti previsti nelle Convenzioni di cui oggi ci occupiamo commessi da cittadino italiano in territorio estero nonché da straniero in territorio estero quando il prezzo o il profitto di tali delitti sia conseguito da cittadino italiano. La norma aveva una sua precisa logica, laddove il testo che ci viene restituito dalla Camera presenta probabilmente qualche lacuna che dovrà essere colmata in sede giurisprudenziale.

Con riferimento all'importante istituto delle confisca per equivalente la Camera è ulteriormente intervenuta abrogando parte del comma 1 dell'articolo 4 del testo originario, laddove si prevedeva che «Quando le utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio non hanno natura patrimoniale, il giudice determina le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca avuto riguardo alla natura e alla rilevanza di dette utilità», quindi con un criterio di equivalenza rispetto a beni immateriali.

Va detto tuttavia che la soppressione di questa ultima parte del primo comma non costituisce abrogazione dell'istituto della confisca per equivalente in presenza di dazioni di natura non patrimoniale, dal momento che tale ipotesi rientra certamente tra quelle di impossibilità della confisca previste dai due commi precedenti, che si riferiscono non soltanto ai beni non più raggiungibili ma anche a quelli che raggiungibili o percettibili non sono per loro natura. Dico questo perché è pur necessario affidare al futuro interprete della legge un criterio di lettura del testo così come oggi uscirà dall'esame dell'Assemblea.

Più significativo e più importante è l'intervento apportato dalla Camera dei deputati sull'articolo 11, comma 1, lettera *a*), eliminando dal testo la parte in cui si prevedeva la responsabilità di soggetti diversi dalle persone fisiche (usiamo per comodità di sintesi l'espressione «persone giuridiche», ma in realtà la platea dei soggetti cui ci si riferisce con questo termine è più ampia di quella delle sole persone giuridiche). La Camera ha abrogato la parte in cui si prevedeva l'applicazione di responsabilità a carico delle persone giuridiche per i reati previsti, oltre che dal codice penale, da leggi speciali in materia di tutela dell'ambiente e del territorio o relative alla tutela dell'incolumità pubblica ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato una malattia professionale.

Va qui sottolineato che il resoconto della discussione alla Camera dà ampiamente conto del fatto che l'abrogazione non è determinata da una non condivisione del merito dell'inclusione di questa norma nella legge, ma dal fatto che, trattandosi di una delega, la Camera ha ritenuto che quest'ultima fosse eccessivamente generica. Quindi, il relatore, con un emendamento che ha presentato e che illustrerà in seguito, ha proposto di sostituire le espressioni originarie con un'elencazione dettagliata delle norme cui la disciplina dovrebbe applicarsi.

Sorvolo su altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, che sono state ritenute ragionevoli e condivisibili durante l'esame in Commissione, per soffermarmi – essendo tale aspetto oggetto di una proposta di emendamento che sarà discussa più avanti – in particolare sull'intervento relativo alla lettera *r*) sempre dell'articolo 11. In quella lettera si stabiliva una disciplina del recesso del socio di persona giuridica (usando tale termine sempre nel senso indicato in precedenza) quando quest'ultima sia stata colpita da sanzione per violazioni commesse dai propri amministratori. Il criterio di liquidazione della quota che il Senato aveva ritenuto di scegliere faceva riferimento all'apprezzamento della quota secondo il criterio del maggior valore, con riferimento al momento immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità oppure a quello in cui la liquidazione ha luogo.

La Camera dei deputati ha ritenuto che per la liquidazione della quota del socio recedente dovesse farsi riferimento al valore della quota al momento del recesso. Ciò è stato giustificato con un riferimento alla *par condicio creditorum*, sia pure nella maniera arbitraria derivante dal mancato riferimento ad ipotesi di insolvenza. In realtà, come peraltro anche il relatore alla Camera ha più volte esplicitamente ricordato, più che alla *par condicio creditorum* si intendeva fare riferimento all'affidamento dei terzi, avendo la Camera ritenuto eccezionalmente tutelate le ragioni del socio rispetto a quelle dei creditori ed ancor più rispetto a quelle dei dipendenti, soggetti questi ultimi ancora più lontani dalla commissione del reato e quindi ingiustamente danneggiati dalla previsione di condizioni economiche maggiormente vantaggiose per il recesso, con un'incidenza troppo onerosa sul patrimonio sociale.

Pertanto, quella adottata dalla Camera è una soluzione di compromesso fra la troppo vantaggiosa soluzione prevista dal Senato a favore del recedente e la troppo svantaggiosa previsione dell'articolo 2473 del codice civile.

È ovviamente una soluzione che può essere variamente apprezzata e che – come vedremo – sarà anche discussa in fase di esame degli emendamenti perché oggetto di una specifica proposta emendativa.

Non ho altro da aggiungere. La ringrazio, signor Presidente, e credo di aver dato conto sufficientemente della maniera in cui e delle ragioni per le quali il testo arriva oggi all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato in prima lettura dal Senato e che la Commissione non ne propone il ripristino.

L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 approvato in prima lettura dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 11.100. Preliminarmente, devo evidenziare – così come ho appena ricordato – che nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati le obiezioni sollevate nel merito della proposta di estendere la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati in materia di tutela dell'incolumità pubblica, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, si sono appuntate solo sulla genericità dei criteri di delega, così come erano previsti. In questo senso, particolarmente significativo è stato l'intervento della presidente Finocchiaro e del relatore Cesetti dinanzi alle Commissioni riunite.

Più in particolare, per quel che concerne la lettera *a-bis*) della proposta emendativa, va ricordato che essa innanzitutto recepisce un suggerimento in tal senso contenuto nella relazione della cosiddetta Commissione Grosso; la stessa appare altresì giustificata dal fatto che alcuni dei reati in questione risultano sovente connessi con l'attività d'impresa svolta da persone giuridiche o da enti privi di personalità giuridica. Si pensi alle fattispecie di inondazione, frana o valanga, a quelle di naufragio, sommersione o disastro aviatorio, di crollo di costruzioni o ad altri disastri; si pensi ancora all'ipotesi di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, di adulterazione o contraffazione di altro in danno della pubblica salute, di commercio di so-

stanze alimentari contraffatte o adulterate e di commercio o somministrazione di medicinali guasti.

A questo proposito, appare innegabile che la problematica di fondo sottesa alle condotte sopra riferite (che sono sanzionate anche nelle corrispondenti ipotesi colpose: si vedano gli articoli 449, 450, 451 e 452 del codice penale) è quella della tutela di coloro che vengono in contatto con l'impresa in quanto fruitori dei beni e servizi da tale impresa prodotti e, rispetto al testo originariamente licenziato dal Senato, il puntuale riferimento al titolo VI del libro II del codice penale dovrebbe consentire di superare le obiezioni circa la genericità del criterio di delega che nella formulazione proposta ha le stesse caratteristiche di quelle indicate nella lettera *a*) sulla quale non sono stati sollevati problemi.

Ma anche per quanto riguarda la lettera *a-ter*) della mia proposta emendativa, è stato ripreso un suggerimento della Commissione Grosso.

Anche in questo caso però, al fine di venire incontro alle obiezioni sollevate presso l'altro ramo del Parlamento rispetto al testo licenziato in prima lettura dal Senato, si fa specifico riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

Per quanto riguarda la lettera *a-quater*), si sono individuate tassativamente le fattispecie in relazione alle quali potrà eventualmente determinarsi la responsabilità del soggetto collettivo, facendo riferimento agli atti normativi di maggior rilievo nella materia della tutela dell'ambiente e del territorio.

Si tratta di una formulazione normativa che nell'ambito considerato può comportare il rischio di una qualche omissione ma che comunque, oltre a tenere conto dei rilievi formulati presso l'altro ramo del Parlamento, ricomprende certamente le ipotesi più significative di comportamenti lesivi dell'ambiente e del territorio; sostanzialmente, credo le esaurisca tutte.

Con specifico riferimento proprio alla materia della tutela dell'ambiente e del territorio, va sottolineato come il problema di una responsabilità delle persone giuridiche sia particolarmente avvertito. La materia in questione, individuata come specifico terreno di intervento nella raccomandazione n. 88 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 ottobre 1988, è volta a promuovere l'introduzione di un sistema di responsabilità delle imprese e delle persone giuridiche.

In ambito nazionale, invece, l'introduzione di un sistema di responsabilità delle persone giuridiche è stato proposto, con riferimento anche alla materia dell'ambiente, dalla Commissione Grosso e, inoltre, nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 13 giugno 1988, la cosiddetta Commissione Lattanzi, che ha individuato nella materia ambientale, oltre che in quella relativa a fenomeni di corruzione e frode ai danni della Comunità europea, l'ambito prioritario di intervento per l'introduzione di un sistema di responsabilità delle persone giuridiche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si presenta oggi a noi l'opportunità di porre fine a un fenomeno pesante e grave relativo a reati che,

commessi per lo più da imprese, oggi consentono a tali imprese di scaricare facilmente sulla singola persona fisica responsabilità che rientrano quasi sempre in precise scelte e precise strategie aziendali.

Rinunciare ad introdurre oggi questa norma nel disegno di legge di cui ci stiamo occupando significa continuare a consentire per anni che inquinamenti, avvelenamenti e disastri come quelli che ho appena ricordato vengano perpetuati impunemente.

L'approvazione dell'emendamento 11.100 consentirebbe l'introduzione con effetto immediato dell'applicazione di sanzioni dirette a colpire l'impresa e la persona giuridica, cioè il soggetto responsabile di queste violazioni, assicurando una punizione effettiva ed efficace.

Per questi motivi, raccomando l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame degli altri emendamenti, proclamo il risultato della votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario:

Senatori presenti	193
Senatori votanti	192

Hanno ottenuto voti i senatori:

Bosi	149
Dispersi	8
Schede bianche	27
Schede nulle	8

Proclamo eletto Segretario il senatore Bosi, appartenente al Gruppo del Centro Cristiano Democratico, che ha avanzato la richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento.

Rivolgo al senatore Bosi un augurio di buon lavoro. (*Applausi*).

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi per la mia elezione.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4518

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 4518.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 4518, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato approva in prima deliberazione. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915-B

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3915-B. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 11.

RUSSO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 11.101 e 11.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 11.101 e 11.102.

PRESIDENTE. Colleghi, do lettura di una proposta di coordinamento relativa all'articolo 11, a firma del relatore:

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «di cui alla lettera s)» con le altre: «di cui alle lettere s) e t)».

La proposta di coordinamento si riferisce all'ipotesi in cui venga respinto l'emendamento 11.102.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento del relatore.

Indipendentemente dal merito, si sottolinea l'urgenza legata proprio alle ragioni di ratifica di una convenzione internazionale, anche perché va rilevato che il modello prefigurato dalla norma, come modificata dalla Camera, si può ritenere soddisfacente ed eventuali integrazioni alla disciplina, specialmente con riguardo ai reati che incardinano la responsabilità dell'ente, potranno essere oggetto di interventi legislativi futuri capaci di far superare la contingenza della quale ci occupiamo. Non è preclusa quindi una possibilità di intervento più puntuale in futuro.

Esprimo parere contrario anche sugli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, desidero spiegare i motivi per cui il nostro Gruppo voterà in senso contrario all'emendamento 11.100, del quale, tuttavia, condivide le scelte di merito.

Dico subito che condividiamo l'opportunità segnalata dal relatore che anche in relazione ai reati che vengono dettagliatamente indicati sia affermata la responsabilità della persona giuridica, dell'associazione o della società.

Ci sembra, tuttavia, che inserire una disposizione così analitica nel testo di ratifica ed esecuzione di Convenzioni internazionali che hanno diverso oggetto, non sia operazione propria e soprattutto condividiamo la preoccupazione espressa dal Governo relativa ad un ritorno alla Camera, per la quarta volta, di questo provvedimento, che determinerà quindi un ulteriore ritardo per l'esecuzione di Convenzioni relative ai delitti di corruzione, concussione e simili, che è sollecitata sul piano internazionale ed è oggettivamente urgente.

Mi auguro che il relatore possa ritirare questo emendamento, pur avendo egli già manifestato una posizione contraria rispetto a tale ipotesi, perché siamo dell'opinione che questa materia possa essere oggetto di separato provvedimento da approvare con la massima sollecitudine, sul quale ci dichiareremmo sin d'ora favorevoli, anche con un percorso parlamentare sollecito.

Il relatore ha ricordato che in questa materia esiste una diversa Convenzione internazionale che già prevede la configurazione di una responsabilità delle persone giuridiche: ebbene, ritengo che quella sarebbe la sede propria per affrontare l'argomento.

Voglio aggiungere che è vero che la Camera ha soppresso la disposizione che noi avevamo approvato per la sua genericità, ma non posso esimermi dall'esprimere la preoccupazione che l'altro ramo del Parlamento, di fronte ad un testo così analitico, possa essere preso dalla tentazione di modificare (o per soppressione di alcune previsioni o per aggiunta di altre) ancora una volta questo provvedimento. D'altra parte, se la Camera avesse ritenuto condivisibile il principio che avevamo enunciato, avrebbe potuto – anziché sopprimerlo – integrare la norma con una previsione più analitica.

Complessivamente, dunque, ci uniformiamo al parere contrario del Governo e voteremo contro tale emendamento.

Voglio aggiungere però – e richiamo l'attenzione del Governo, pregando il Sottosegretario Maggi di ascoltarmi – che mi sembra contraddittorio il parere contrario del Governo espresso sugli emendamenti 11.101 e 11.102, soppressivi di modificazioni apportate dalla Commissione al testo approvato dalla Camera. Abbiamo presentato tali emendamenti soppressivi non perché non condividiamo nel merito le modificazioni proposte e accolte dalla Commissione, ma perché riteniamo che non siano di rilevanza e significato tali da indurre a far tornare il provvedimento all'esame della Camera.

Riteniamo che le preoccupazioni alle quali questi emendamenti tendono a sopperire possano essere soddisfatte anche attraverso una complessiva e corretta interpretazione del testo approvato dalla Camera. Ad esempio, ci sembra già evidente che il recesso del socio non è in contraddizione con l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Voteremo a favore degli emendamenti soppressivi e contro l'emendamento del relatore, essenzialmente perché riteniamo che questo provvedimento meriti di essere approvato integralmente nel testo che ci è giunto dalla Camera.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, intervengo in relazione a quanto il senatore Russo rilevava: in effetti, mi sono sbagliato. Per quanto riguarda gli emendamenti 11.101 e 11.102, per le ragioni già spiegate dal senatore Russo, e quindi per una evidente coerenza, il parere del Governo è favorevole e non contrario. Confermo invece il parere contrario sull'emendamento 11.100.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, se lei me lo consente, intervengo su tutti e tre gli emendamenti, cioè in pratica sull'intera questione che è stata posta. Con riferimento all'emendamento 11.100 del relatore, condivido a titolo personale le argomentazioni che egli ha svolto con riferimento ai contenuti intrinseci di opportunità che, a mio modo di vedere, dovrebbero condurre ad agganciare la responsabilità della persona giuridica ai fatti costituenti reato, che sono puntualmente elencati nell'emendamento. Ma questa, come dicevo, è una posizione esclusivamente personale.

Invece, credo di poter dire che né io né il Gruppo Alleanza Nazionale condividiamo l'impostazione proposta dai colleghi che sono intervenuti prima di me, che trova uno sposo ideale nel Governo e che riguarda il metodo del nostro lavoro. Ci apprestiamo a varare un provvedimento nella consapevolezza precisa che questo potrebbe essere perfezionato, secondo ragioni che sono state condivise non più tardi di ieri nel più diffuso e tecnico esame che io risparmio all'Aula. Chiedo quindi ai colleghi un'apertura di credito nei confronti di quanti hanno approfondito il tema nello specifico.

Ma noi rinunciamo ad intervenire per il perfezionamento di queste norme che ci apprestiamo a varare, e che pure riguardano aspetti assai delicati, per il timore che si produca un ulteriore ritardo nell'approvazione definitiva di questo disegno di legge. Non posso condividere questa impostazione né in linea di principio né per ragioni di coerenza con quello che è stato il lavoro sin qui svolto. Si dice che il nostro Paese è sottoposto a pressioni, a richieste pressanti di pronta approvazione della Convenzione internazionale. Ma come più volte è accaduto in questa legislatura, ci troviamo ad affrontare un provvedimento che nasce come semplice ratifica di uno strumento internazionale e poi, esercitando la nostra autonomia, lo implementiamo con norme, o quanto meno con le prime norme, di applicazione di quella stessa Convenzione senza averne alcun obbligo.

Potremmo tranquillamente approvare lo strumento internazionale, riservando ad una più ragionata sede di dibattito e di approfondimento l'approvazione delle norme di adeguamento del nostro ordinamento all'accordo stipulato in sede internazionale.

Abbiamo invece operato la scelta diversa di riunire le due fasi in un unico strumento e adesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, ci dobbiamo avviare ineludibilmente verso un percorso di massimo perfezionamento possibile di ciò che andiamo a disporre nei confronti dei cittadini.

Nello stretto merito del provvedimento, gli interventi che qui si propongono sul testo pervenutoci dalla Camera dei deputati accolgono pienamente l'impostazione rifinita decisa dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Nessuno dei tre emendamenti – quello proposto dal relatore e respinto in Commissione e quelli soppressivi di emendamenti approvati, viceversa, in Commissione – confligge con gli orientamenti enunciati dalla Camera dei deputati, ma perfezionano il lavoro rendendolo, per quanto ci è dato possibilità di fare, il migliore possibile.

Spendo solo una parola con riferimento alla questione che più mi riguarda, relativa ai due emendamenti soppressivi di due proposte di modifica a mia firma che la Commissione ha ieri approvato. Queste proposte di modifica da me presentate, come ho detto un attimo fa, raccolgono le indicazioni date dalla Camera dei deputati su tre emendamenti di grande rilevanza – non è una manifestazione di autocompiacimento ma credo sia il frutto di ragionamenti comuni – introdotti nel corso della seconda lettura avvenuta al Senato e che riguardano un tema su cui richiamo l'attenzione dei colleghi. Con quei tre emendamenti che i colleghi votarono allora, che la Camera dei deputati ha parzialmente modificato, in una ristretta parte, e che nella giornata di ieri la Commissione giustizia ha ritenuto di rifinire definitivamente, si affronta il problema della tutela del socio debole, del socio minoritario, del socio impotente di fronte all'azione degli amministratori e al potere del socio di maggioranza, del cosiddetto socio dominante. Un potere legittimo, per carità, quando il socio dominante, il socio di maggioranza si esprimono in una corretta dialettica societaria e in una corretta osservanza delle norme di legge. Nel momento, però, in cui vi è devianza credo che il socio minore, il socio che non ha una possibilità di esprimere il proprio dissenso, di dissociare la propria responsabilità e di tutelare il proprio patrimonio investito nella società, in questo momento e in questo particolare frangente ha diritto ad una tutela potenziata.

Nella società in cui viviamo essere piccoli diventa sempre più difficile e proprio per questa ragione credo debba essere compito e obbligo dello Stato tutelare anche le ragioni minori. Quindi, invito i colleghi a non essere timidi, a non essere frettolosi. Questo testo che perverrà alla Camera dei deputati potrà essere e sarà ragionevolmente votato da quel ramo del Parlamento senza ritardo e senza esitazioni. Il fatto di perdere questa occasione, viceversa, è una responsabilità piena che ci assumiamo. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubert*).

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, quanto si sta ora verificando ha un suo notevole rilievo, visto che si sta discutendo di una vicenda che è tutt'altro che di minuta questione.

Il Senato aveva già approvato l'inserimento dei reati ambientali perpetrati da persone giuridiche nel testo originario di recepimento del trattato in discussione; la Camera dei deputati ha cassato tale previsione normativa ritenendo la delega in essa contenuta troppo generica; il relatore si è quindi sforzato di specificare la delega onde adeguarla alle richieste emerse nel dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

A me duole molto sentire il collega Russo dichiarare che, pur essendovi il pieno accordo del Gruppo DS sul merito, tale accordo non può però esplicitarsi in un voto, ancorché l'emendamento 11.100 non sia presentato da un Gruppo politico ma dal relatore e recepisca per intero il di-

battito svoltosi in Commissione. Mi duole sentire il collega Russo dichiarare che il Gruppo DS non può adeguarsi, nonostante il consenso sul merito, per la necessità di recepire, in tempi urgenti, il testo così come approvato dalla Camera dei deputati.

Ciò mi spiace perché l'idea che si possa mettere in campo, come pista alternativa, un percorso fondato su un provvedimento legislativo *ad hoc* in questa fase della legislatura appare un'irrisione nei confronti di tutti i colleghi interessati a questi argomenti.

Nonostante la professata massima disponibilità a percorrere gli *iter* più veloci possibili, siamo tutti consapevoli del fatto che molte delle proposte di legge incardinate con procedimenti veloci nelle varie Commissioni di merito di Camera e Senato faranno, in questa fase, la fine di Dorando Petri: cadranno prima del traguardo della stessa legislatura! Pertanto, pensare di mettere in pista un provvedimento *ex novo* per recepire una questione fondamentale come quella posta dalla 2^a Commissione – visto che il relatore ha recepito il dibattito svoltosi in quella sede – mi sembra veramente un'irrisione.

Colleghi, ci si sta occupando di una vicenda non piccola considerato che, in base alla proposta del relatore, si recepiscono tutte le indicazioni istituzionali espresse a livello europeo in materia di reati ambientali, che tutti sappiamo essere – dopo il traffico di carne umana attraverso l'importazione dei clandestini immigrati e la frontiera della prostituzione che è pur sempre un traffico di persone – il primo terreno per l'esercizio della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale.

Se non si recepisce la proposta indicata – che, peraltro il Senato ha già votato – si compirebbe una gravissima omissione che, per il nostro Gruppo, avrebbe un'alta valenza politica.

Proprio per questo motivo, non abbiamo alcuna difficoltà a recepire il testo così come deliberato dalla 2^a Commissione. Il collega Antonino Caruso, infatti, ha giustamente osservato che i trattati internazionali o si recepiscono così come sono riservandosi di procedere ad un lavoro di specifica in un secondo momento o si accolgono fino in fondo; altrimenti, ci si prende in giro.

Sono molto sorpreso, Presidente – e confesso anche un'irritazione in qualità di Presidente del Gruppo dei Verdi – da un fatto istituzionale che si è verificato nel corso del dibattito odierno; non riesco a sottacere questa irritazione perché non la considero di carattere personale ma di rilevanza politico-istituzionale.

Mi sono molto risentito nel vedere il Governo relazionarsi a quest'Assemblea come se vi fosse un sub-relatore anziché un relatore. Non sorprende un Esecutivo che si esprime contro un emendamento presentato dal relatore; casi del genere si sono verificati molte volte e rientrano nella normale prassi parlamentare. Vedere però un Governo che modifica i propri atteggiamenti, dopo averli chiaramente espressi a verbale (e tutti possiamo leggerli), su indicazione di un Gruppo, equivale ad infliggere una ferita nel procedere della maggioranza e dei lavori dell'Assemblea nel suo insieme.

Per questo motivo il Gruppo dei Verdi appoggerà l'emendamento 11.100, presentato dal relatore, e voterà contro i due emendamenti che tendono a modificare il lavoro già svolto dalla Commissione giustizia. (*Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore Gubert*).

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, Forza Italia voterà contro tutti e tre gli emendamenti presentati in Assemblea.

In riferimento all'emendamento 11.100, proposto dal relatore, mi sorprende – anche se lo giustifico e ne dirò la ragione – l'intervento quasi di irritazione del senatore Pieroni allorché lamenta che il Governo, intervenendo, abbia fatto una contro-relazione nell'intento di far bocciare l'emendamento, presentato dal relatore.

Senatore Pieroni, abbiamo discusso a lungo su questo tema; né siamo entrati nel merito perché potremmo dire che è fondata, da questo punto di vista, la vostra preoccupazione di prevedere una normativa che colpisca anche i reati ambientali quando sono commessi da società, da persone giuridiche.

Quello che abbiamo contestato anche in prima lettura inutilmente – personalmente sono intervenuto pure in Aula per richiamare la vostra attenzione – è che molte volte approfittiamo di determinati provvedimenti legislativi che nulla hanno a che fare con certe materie che stanno particolarmente a cuore a voi, a tutti i cittadini italiani ed a noi dell'opposizione per far entrare argomenti completamente estranei all'oggetto del provvedimento. Questo metodo non è corretto.

Ecco perché non raccolgo la preoccupazione del senatore Russo. Vogliamo contro non perché ci preoccupiamo della lunga *navette* che debbono fare i nostri provvedimenti tra un ramo e l'altro del Parlamento. Se fosse questa la preoccupazione, saremmo costretti a licenziare molte volte leggi imperfette, ingiuste, appunto non corrette. La nostra, invece, è la preoccupazione che, avallando questo modo di intervenire, finiamo per far entrare in determinati provvedimenti di legge, che nascono da alcune giuste esigenze, materie che nulla vi hanno a che fare.

Andate a leggere gli atti internazionali che dobbiamo ratificare e comprenderete il perché della nostra opposizione. Non siamo riusciti, in prima lettura, a convincere tutta l'Assemblea. Evidentemente sono stati più attenti e più abili i colleghi della Camera dei deputati nel momento in cui hanno accolto queste nostre preoccupazioni in prima lettura ed hanno stralciato l'emendamento che il relatore Pettinato aveva introdotto in Commissione e che allora ha fatto confermare in sede assembleare, anche se è tornato a noi stralciato.

Dobbiamo preoccuparci di confermare l'atteggiamento tenuto dai colleghi della Camera dei deputati perché si tratta di provvedimenti che mirano alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali, stranieri e così via, con

una delega al Governo per la disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche ma sempre limitatamente a questi atti di corruzione. Abbiamo già operato una forzatura nel momento in cui, alla lettera *a*) dell'articolo 11, abbiamo ampliato la previsione normativa ai reati di cui agli articoli 640, 640-*bis* e 640-*ter* del codice penale, difficilmente inseribili negli atti corruttivi.

Si tratta di frodi a livello internazionale; quindi, ben venga la preoccupazione del Parlamento italiano per approfittare di questo tipo di provvedimento per colpire anche questo tipo di reati. Qui però si vuole troppo, indipendentemente dal fatto che in seconda lettura il collega Pettinato si è preoccupato di restringere quell'ampia indicazione generica proposta come delega. Non si tratta di specificità o di genericità: specifica o generica che sia la delega al Governo, questa è una materia completamente estranea al provvedimento in esame. Ecco perchè votiamo contro.

Viceversa, per quanto riguarda gli emendamenti 11.101 e 11.102, presentati dal senatore Fassone e da altri senatori, la loro preoccupazione – come hanno detto – è dettata dal fatto che non vogliono che si vada avanti e indietro. Questa, però, non è una nostra preoccupazione. Abbiamo esaminato ieri in Commissione gli emendamenti del senatore Caruso, adesso sottoposti alla nostra attenzione, che mirano a rispondere ad una preoccupazione espressa dalla Camera dei deputati.

Non credo si possa, quindi, condividere l'impostazione del senatore Russo a sostegno dei propri emendamenti, basata sulla preoccupazione di evitare che si vada appunto avanti e indietro. Se si possono apportare miglioramenti facciamolo, perchè i colleghi della Camera dei deputati, anche nel giro di uno o due giorni, riuscirebbero ad approvare le modifiche proposte dal collega Antonino Caruso, che sono state introdotte nel testo così come ci viene proposto in Aula.

PETTINATO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, posto che il dibattito ha dato una valenza anche politica ad alcuni aspetti della materia di cui ci stiamo occupando, è possibile che il Governo voglia modificare il proprio atteggiamento. Tuttavia il sottosegretario Maggi, competente per la materia, non è presente in Aula e non so se il sottosegretario Lavagnini possa o voglia assumersi la responsabilità di un'eventuale revisione della posizione del Governo.

Il sottosegretario Maggi ha dimostrato questa mattina una disponibilità molto ampia a mutare atteggiamento e non è detto che non possa farlo anche rispetto ai contenuti del dibattito, soprattutto a quelle parti che hanno assunto una valenza politica pesante. Mi chiedo quindi se non sia opportuno rinviare la votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, lei si sta interrogando sulla disponibilità del Governo a cambiare la propria opinione, dal momento che questo dibattito sta assumendo una valenza politica. A questo punto, chiedo al Governo di dirci qual è la sua posizione.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo conferma le valutazioni già espresse.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, vorrei proporre una questione sospensiva, anche perché se il relatore dovesse trarre le conseguenze di quanto si sta verificando probabilmente dovremmo sospendere egualmente la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Colleghi, il problema di una questione sospensiva si poteva forse porre nell'ipotesi in cui il Governo avesse modificato il proprio atteggiamento. Ciò non è accaduto, poiché il Governo ha confermato le proprie posizioni.

Quello che si potrebbe fare è un semplice rinvio della discussione del provvedimento alla seduta pomeridiana, naturalmente con il consenso dell'Assemblea, alla quale chiedo di pronunciarsi in merito.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, l'ipotesi di un rinvio da lei affacciata ritengo sia opportuna per consentire un riesame della questione. Abbiamo, è vero, ascoltato l'opinione del Governo, ma poiché il sottosegretario Maggi – che ha seguito i lavori – non è presente in Aula un rinvio potrebbe consentire una più pacata riflessione da parte di tutti i Gruppi politici. Manifesto quindi adesione alla sua proposta di riprendere la discussione del provvedimento nella seduta pomeridiana.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito Popolare, mi associo alla proposta avanzata dal senatore Pieroni, su cui hanno concordato il senatore Russo e, sostanzialmente, anche il relatore, che in precedenza aveva avanzato analoga richiesta. Sono quindi favorevole al rinvio del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorremmo conoscere esattamente i termini del rinvio o della sospensiva, anche per capire se la seduta proseguirà o meno.

PRESIDENTE. Ci sono altri punti all'ordine del giorno, per cui la seduta può proseguire. Si tratta di rinviare al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana il voto sugli emendamenti in questione. Noi adesso non procediamo ad una sospensiva, ma ad un rinvio di tali votazioni alla seduta pomeridiana, per passare ora al successivo punto all'ordine del giorno.

D'ALÌ. Signor Presidente, se mi consente vorrei esprimere perplessità su questa ipotesi, a meno che non si preveda la possibilità di apportare al testo in esame delle modifiche e quindi anche il ritiro, da parte del senatore Russo, dei due emendamenti soppressivi degli incisi approvati in Commissione, giustificati dall'esigenza di non modificare il testo. Se deve esserci un ripensamento complessivo, esso deve avvenire sull'opportunità o meno di modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Vorrei raccomandare che la sospensione non si limiti ad un'intesa all'interno della maggioranza, dove ci sono delle evidenti spaccature su questo argomento, ma comprenda tutti i Gruppi parlamentari, per non arrivare poi ad un prodotto che se fosse stato elaborato oggi stesso in Aula forse avrebbe dato esiti diversi.

PRESIDENTE. Il rinvio si verifica in relazione agli emendamenti soppressivi presentati dal senatore Russo e da altri colleghi. Quindi, è chiaro che questa è la materia sulla quale poi si svilupperà una riflessione, presumo generale, fra i diversi Gruppi. Pertanto, quando nella prima parte della seduta pomeridiana si riprenderà tale argomento, saranno investiti nel merito anche gli emendamenti sui quali adesso stiamo procedendo, se del caso, ad un rinvio. Quindi, mi pare che i termini siano abbastanza chiari.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, mi pare che il senatore D'Alì abbia posto un interrogativo che lei ha chiarito.

Io voglio che si dia atto che il rinvio o la sospensiva proposta dai Verdi è stata invocata a conclusione dell'illustrazione e delle dichiarazioni di voto su tutti gli emendamenti, compresa la dichiarazione di voto di una parte della maggioranza. I DS hanno annunciato un voto contrario ed il

Governo ha espresso parere contrario. Voglio che si dia atto di questa spaccatura nella maggioranza e anche con il Governo.

Laddove dovesse verificarsi una rivisitazione del parere, faremo i conti nel pomeriggio, ma mi dovrebbero spiegare qual è il motivo, se di merito, di metodo oppure per altre ragioni.

Certamente noi che facciamo parte dell'opposizione non possiamo essere l'ancora di salvataggio delle spaccature in seno alla maggioranza. Quindi, mi dichiaro contrario al rinvio dal momento che era stata già conclusa la fase delle dichiarazioni di voto su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei si rivolge alla Presidenza dicendo «voglio». Che modi sono questi?

GRECO. Affinché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. È evidente che tutto quanto accade è riportato nel resoconto stenografico. Ci sono state le dichiarazioni, il Governo ha espresso una valutazione che poi ha modificato e che successivamente ha confermato. Va da sé che tutto ciò rimane nel resoconto stenografico.

Se lei ha voluto fare una dichiarazione politica, noi la prendiamo come tale, ma dal punto di vista procedurale e della registrazione nel resoconto stenografico la questione è nelle cose. È evidente che la proposta di sospensiva, trasformata poi in ipotesi di rinvio, tiene conto dell'insieme delle situazioni che si sono verificate precedentemente.

GRECO. Signor Presidente, forse mi sono espresso male e chiedo scusa.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto serenamente.

GRECO. Il mio intervento, a parte l'aspetto politico che lei ha già colto, voleva anche collegarsi a quanto affermato in precedenza dal collega D'Alì.

Nel pomeriggio chi presiederà (non so se sarà lei o un altro Presidente) riaprirà le votazioni e quindi le dichiarazioni di voto, oppure prendiamo atto che le dichiarazioni di voto sono terminate?

PRESIDENTE. Su questi emendamenti ancora non abbiamo votato. È stata proposta una questione sospensiva, poi siamo arrivati all'ipotesi del rinvio. È evidente che ora ci sarà una concertazione tra tutte le forze politiche e in quel contesto si vedrà se tutti gli emendamenti verranno mantenuti o meno e se la posizione del Governo verrà o meno confermata; una volta valutati tutti questi elementi, nella seduta pomeridiana ci comporteremo di conseguenza. Quindi, è inutile cercare indicazioni che potranno emergere soltanto nel prosieguo dei lavori; ritengo comunque che la proposta di rinvio possa essere considerata accolta anche sulla base delle chiarificazioni che la Presidenza ha fornito.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, avevo chiesto la parola una decina di minuti fa.

PRESIDENTE. Una decina di minuti fa avrà sicuramente parlato.

CARUSO Antonino. Intervengo solo per evidenziare che questo rinvio è accolto dall'Assemblea con il mio dissenso.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore D'Alì?

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei sapere se la proposta di sospensiva è stata votata.

PRESIDENTE. No, perché non c'era una questione sospensiva; quest'ultima, infatti, è stata modificata dal Presidente nella sua autonomia. Il Presidente – ripeto – nella sua autonomia ha ritenuto di non poter accogliere la questione sospensiva e di trasformare perciò tale proposta in una mera ipotesi di rinvio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

Su questo si è sviluppato il dibattito successivo e su questo mi sembra si sia realizzata la convergenza. La questione sospensiva non è stata pertanto posta ai voti perché il Presidente ha ritenuto di non accoglierla.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3903.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

WILDE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,45).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3903

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, intervengo per sollecitare, da parte del Ministro della giustizia, la risposta all'interrogazione 4-19618 sul contenzioso dell'Olidata di Cesena.

PRESIDENTE. Solleciteremo il Ministro della giustizia affinché risponda tempestivamente alla sua interrogazione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518)ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

*(Disposizioni transitorie)***Approvato
con un
emendamento**

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***Respinto**

«Art. 3. – 1. In sede di prima applicazione, per la revisione delle liste elettorali necessaria per garantire la partecipazione degli italiani permanentemente all'estero all'elezione dei parlamentari della Circoscrizione estero e per organizzare le modalità di voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero che desiderino esercitare il diritto di voto, comunicandolo al comune di residenza in Italia, presso gli uffici consolari terri-

torialmente competenti, la presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2002».

3.1

TIRELLI, STIFFONI

Approvato *Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

3.2

PASTORE, BETTAMIO, GUBERT

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (3915-B)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICI AGLI ARTICOLI 1 E 2 APPROVATI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

**Identico
all'articolo 1
approvato
dal Senato**

Art. 1.

(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità

europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonchè Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

**Identico
all'articolo 2
approvato
dal Senato**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Competenza)

**Approvata
la soppressione
dell'articolo**

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Sono altresì puniti secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti previsti dall'articolo 322-*bis*, primo e secondo comma, ovvero dall'articolo 640-*bis* se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni concessi od erogati da parte delle Comunità europee, nonchè lo straniero che commette in territorio estero taluno di detti delitti quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano o da soggetto avente sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato e, trattandosi di cittadino comunitario, vi è il consenso dello Stato cui appartiene».

2. Nell'articolo 344 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 343 si applicano anche quando per procedere è richiesto il consenso di uno Stato estero».

ARTICOLI DA 3 A 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 3 A 10 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 3.

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 322-bis. - *(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)*. – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. - *(Confisca)*. – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320,

anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato».

2. Dopo l'articolo 640-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*quater*. - (*Applicabilità dell'articolo 322-ter*). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-*ter*».

Art. 4.

(*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*)

**Identico
all'articolo 5
approvato
dal Senato**

1. Dopo l'articolo 316-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 316-*ter*. - (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

**Identico
all'articolo 6
approvato
dal Senato**

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: «a danno di uno Stato estero», sono sostituite dalle seguenti: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero».

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: «a danno di uno Stato estero», sono sostituite dalle seguenti: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero».

**Identico
all'articolo 7
approvato
dal Senato**

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

1. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «316-bis» è inserita la seguente: «, 316-ter», e dopo la parola: «322» è inserita la seguente: «, 322-bis».

2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: «316-bis» è inserita la seguente: «, 316-ter», e dopo la parola: «322» è inserita la seguente: «, 322-bis».

**Identico
all'articolo 8
approvato
dal Senato**

Art. 7.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

«Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila».

**Identico
all'articolo 9
approvato
dal Senato**

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: «lire sette milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire sette milioni settecentoquarantacinquemila».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

**Identico
all'articolo 10
approvato
dal Senato**

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: «lire ventuno milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire ventitré milioni duecentotrentacinquemila».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

**Identico
all'articolo 11
approvato
dal Senato**

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sette milioni settecentoquarantacinquemila».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o

alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

d) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

h) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera *a)* commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

i) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *d)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

l) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

m) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera *g)*, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *d)* e *f)* e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *l)*;

n) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

o) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera *a)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

p) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

q) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera *s)*; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore di mercato al momento del recesso; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *g)*, numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

r) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

s) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

t) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera *s)* si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

a-ter) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

a-quater) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 94/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli inquinanti industriali), dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla legge 31 dicembre 1992, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti), dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni; dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 33 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)», nonchè le parole: «di mercato».

11.101

RUSSO, FASSONE, CALVI, SENESE

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

11.102

RUSSO, FASSONE, CALVI, SENESE

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903)

Art. 1.

1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonchè di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.

2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi dei programmi «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo», è autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140 miliardi nel 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.

4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. A tale fine all'ENAV è assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.

5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite

complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.

6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate all'E-NAV e all'ASI non utilizzate al termine del programma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e a lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane, anche a livello di programmi europei, nel settore della navigazione satellitare, con conseguente rafforzamento della competitività dell'industria e dei servizi e la promozione della ricerca, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di 600 miliardi».

1.100

TRAVAGLIA

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4518. votazione finale in prima deliberazione	184	183	013	169	001	092	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANGIUS GAVINO	M	
ANTOLINI RENZO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	M	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BALDINI MASSIMO	F	
BARBIERI SILVIA	M	
BARRILE DOMENICO	M	
BASINI GIUSEPPE	M	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BEDIN TINO	F	
BERGONZI PIERGIORGIO	A	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	M	
BESOSTRI FELICE CARLO	M	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	M	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	M	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	A	

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BONFIETTI DARIA	M	
BORNACIN GIORGIO	F	
BORRONI ROBERTO	M	
BOSELLO FURIO	F	
BOSI FRANCESCO	F	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNI GIOVANNI	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	M	
BUCCIERO ETTORE	F	
CABRAS ANTONIO	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	F	
CAMERINI FULVIO	A	
CAPALDI ANTONIO	M	
CAPONI LEONARDO	A	
CARCARINO ANTONIO	A	
CARPI UMBERTO	F	
CARPINELLI CARLO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTELLANI CARLA	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	F	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CIMMINO TANCREDI	F	
CIONI GRAZIANO	M	
CIRAMI MELCHIORRE	F	

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COLLA ADRIANO	F	
CONTE ANTONIO	F	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORRAO LUDOVICO	F	
COSSIGA FRANCESCO	M	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
CURTO EUPREPIO	F	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
D'ALI' ANTONIO	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DE CAROLIS STELIO	M	
DE CORATO RICCARDO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DENTAMARO IDA	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DIANA LINO	M	
DIANA LORENZO	F	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DOLAZZA MASSIMO	M	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
PIORILLO BIANCA MARIA	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FISICHELLA DOMENICO	F	
FLORINO MICHELE	F	
FOLLIERI LUIGI	F	
POLLONI GIAN GUIDO	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	F	
GASPERINI LUCIANO	F	
GERMANA BASILIO	F	
GIARETTA PAOLO	A	
GIORGIANNI ANGELO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	
GRUOSSO VITO	F	
GUBERT RENZO	A	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	
JACCHIA ENRICO	M	
LA LOGGIA ENRICO	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	M	
LAVAGNINI SEVERINO	F	

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
LEONE GIOVANNI	M	
LEONI GIUSEPPE	F	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORETO ROCCO VITO	M	
MACERATINI GIULIO	M	
MACONI LORIS GIUSEPPE	A	
MAGGI ERNESTO	F	
MAGGIORE GIUSEPPE	F	
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MANARA ELIA	F	
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	
MANCINO NICOLA	P	
MANTICA ALFREDO	F	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZI LUCIANO	A	
MARCHETTI FAUSTO	A	
MARINI CESARE	F	
MARRI ITALO	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASIONI GIUSEPPE	F	
MASULLO ALDO	A	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	M	
MEDURI RENATO	F	
MELE GIORGIO	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	M	

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MINARDO RICCARDO	F	
MONTAGNA TULLIO	A	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	
MONTELEONE ANTONINO	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MUNDI VITTORIO	F	
MUNGARI VINCENZO	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI BRUNO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OSSICINI ADRIANO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	M	
PALUMBO ANIELLO	F	
PAPINI ANDREA	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUALI ADRIANA	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	M	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	M	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 1	
	01			
PETRUCCI PATRIZIO	F			
PIANETTA ENRICO	M			
PIATTI GIANCARLO	F			
PICCIONI LORENZO	F			
PILONI ORNELLA	M			
PINGGERA ARMIN	M			
PINTO MICHELE	F			
PIZZINATO ANTONIO	F			
POLIDORO GIOVANNI	F			
PONTONE FRANCESCO	F			
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F			
PREDA ALDO	F			
PROVERA FIORELLO	M			
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F			
RECCIA FILIPPO	F			
RESCAGLIO ANGELO	F			
RIGO MARIO	M			
RIPAMONTI NATALE	C			
RIZZI ENRICO	M			
ROBOL ALBERTO	M			
ROCCHI CARLA	M			
RUSSO GIOVANNI	F			
SALVI CESARE	M			
SARACCO GIOVANNI	M			
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F			
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F			
SCIVOLETTO CONCETTO	F			
SELLA DI MONTELUCE NICOLÒ	F			
SENESE SALVATORE	F			
SERVELLO FRANCESCO	M			
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M			
SMURAGLIA CARLO	F			

Seduta N. 0871 del 28-06-2000 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SPECCHIA GIUSEPPE	M	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	
STANISCIA ANGELO	F	
STIPFONI PIERGIORGIO	F	
TABLADINI FRANCESCO	M	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAROLLI IVO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	
TOIA PATRIZIA	M	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TONIOLLI MARCO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TURINI GIUSEPPE	M	
VALENTINO GIUSEPPE	F	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEGAS GIUSEPPE	F	
VELTRI MASSIMO	F	
VENTUCCI COSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	M	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VOLCIC DEMETRIO	M	
WILDE MASSIMO	F	
ZAMBRINO ARTURO MARIO	F	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	F	

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. RUSSO SPENA Giovanni ed altri

Ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663)

previ pareri dalle Commissioni 5° Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **28/06/00**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GNUTTI Vito ed altri

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per la revisione totale della Costituzione (4668)

(assegnato in data **28/06/00**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GNUTTI Vito ed altri

Norme in materia di *referendum* popolare abrogativo (4669)

previ pareri dalle Commissioni 6° Finanze

(assegnato in data **28/06/00**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GNUTTI Vito ed altri

Norme in materia di ineleggibilità dopo quindici anni di mandato dei parlamentari (4670)

(assegnato in data **28/06/00**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GNUTTI Vito ed altri

Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione (4671)

(assegnato in data **28/06/00**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. GERMANÀ Basilio

Modifica dell'articolo 126 del codice della strada, concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta (4617)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 8° Lavori pubb.

(assegnato in data **28/06/00**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. GASPERINI Luciano

Modifica dell'articolo 600-ter del codice penale concernente la pornografia minorile (4642)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., Commissione speciale in materia d'infanzia

(assegnato in data **28/06/00**)*2^a Commissione permanente Giustizia*

Sen. PINGGERA Armin, Sen. THALER AUSSERHOFER Helga

Integrazioni e modificazioni della legge tavolare regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di annotazione di contratti preliminari e di annotazione di contratti sottoposti a condizione (4646)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 6° Finanze

(assegnato in data **28/06/00**)*2^a Commissione permanente Giustizia*

Sen. MILIO Pietro

Concessione di indulto (4654)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost.

(assegnato in data **28/06/00**)*2^a Commissione permanente Giustizia*

Sen. CIRAMI Melchiorre

Concessione di amnistia e indulto e istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 4° Difesa, 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubbl. istruz., 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **28/06/00**)*4^a Commissione permanente Difesa*

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio

Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost.

(assegnato in data **28/06/00**)*5^a Commissione permanente Bilancio*

Sen. PINTO Michele ed altri

Finanziamento di interventi speciali per il Mezzogiorno (4647)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 9° Agricoltura, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **28/06/00**)

9^a Commissione permanente Agricoltura

Sen. FOLLIERI Luigi

Modifica dell'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di consorzi di bonifica (4662)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 13° Ambiente

(assegnato in data **28/06/00**)

12^a Commissione permanente Sanità

Sen. DE LUCA Athos ed altri

Norme per l'accesso alla psicoterapia (4652)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **28/06/00**)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27 giugno 2000, la 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica» (3915-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: «Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale» (4542).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa il 22 giugno 2000 – sulla base della delega attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 17 giugno 2000 – dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativamente allo sciopero proclamato per il periodo dal 28 al 30 giugno 2000 nel settore dei servizi gestiti dagli operatori del mercato elettrico nazionale.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAFFARANO, LORETO, MARITATI, PAPPALARDO, PELLEGRINO, FOLLIERI, ERROI, DENTAMARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che non è condivisibile la decisione del Governo di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale nel settore della gestione delle acque ed in quello della gestione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; la gestione emergenziale a chiunque venga affidata (prefetto di Bari o presidente della regione), non sarà in grado di determinare una prospettiva di normalizzazione dei settori interessati;

che la normativa sopravvenuta all'originaria dichiarazione di emergenza in Puglia (legge «Ronchi» ed il decreto legislativo n. 152 del 1999) che disciplina adeguatamente le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, per cui il loro esercizio pieno, insieme alle migliori energie imprenditoriali, può certamente consentire la realizzazione degli interventi programmati anche in regime di ordinarietà. Invece, la reiterata attribuzione di poteri speciali, magari gestiti burocraticamente ed autoritariamente, oltre a mortificare le potenzialità politico-amministrative-imprenditoriali pugliesi, ha determinato e continuerà a determinare ritardi e sovrapposizioni inutili e dannose di poteri, non di rado in conflitto tra loro. Non a caso, infatti, nel corso di questi ultimi anni, numerosi provvedimenti dell'emergenza ed intere sezioni delle stesse ordinanze ministeriali, sono stati sospesi e/o annullati dal giudice amministrativo,

si chiede di sapere se non si ritenga di revocare il provvedimento di proroga al fine di riaffidare la gestione dei settori ai poteri ordinari (giunta e consiglio regionale).

(4-19827)

TOMASSINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che si apprende dalla stampa che nei giorni scorsi, all'Ufficio del Catasto di Varese, in seguito alla esasperante situazione di totale paralisi degli uffici, per altro ormai cronica, i cittadini hanno organizzato un *sit-in* di protesta;

che la situazione dell'Ufficio del Catasto di Varese è una delle più gravi in Italia: una classifica del «Sole 24 Ore» lo colloca penultimo in Italia;

che per avere una qualche possibilità di evadere le pratiche, i cittadini sono costretti a dormire davanti all'ufficio in auto, visto che non più di circa 30 persone al giorno vengono ricevute;

che in momenti dell'anno particolarmente critici, come quello attuale, in cui ci sono importanti scadenze, il lavoro si accumula sempre di più e il servizio procede ancora più a rilento;

che in un paese europeo non è concepibile che i cittadini debbano, per pagare regolarmente le tasse, fare file di ore, anche per avere semplici informazioni e per parlare solamente con gli uffici,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per portare l'ufficio di Varese a livelli accettabili di funzionalità ed efficienza;

quali controlli intenda portare avanti per verificare eventuali responsabilità.

(4-19828)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di Valentano (Viterbo), in località Montecitorio, è in atto la coltivazione di una cava di lapillo rosso «Bicchieron-Cancelletto»;

che l'attività estrattiva incide su un'area ricoperta da bosco ceduo e, quindi, sottoposta a speciale protezione dell'autorità mediante vincolo paesaggistico-ambientale;

che l'attuale coltivazione non rispetta il progetto di coltivazione e le distanze dalle proprietà finitime,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre una urgente ispezione da parte del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri al fine di accertare le violazioni in corso e disporre il sequestro dell'area.

(4-19829)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella frazione di Centenaro del comune di Lonato (Brescia), nei pressi della ditta M.C.G.D. di Piardi Giacomo continuano a ripetersi sia di giorno che di notte fuoriuscite di odori nauseabondi ed irrespirabili, le cui caratteristiche assomigliano a quelle dei gas contenuti in bombole da cucina. La ditta M.C.G.D. svolge come attività il collaudo, la revisione, la saldatura, la manutenzione, la verniciatura dei recipienti di bombole vuote e dei serbatoi per gas, sabbiature in genere;

che nella sera del 19 giugno 2000 le emissioni di questi odori nauseabondi è stata del tutto eccezionale, per cui sono stati nuovamente chiamati carabinieri che non sono potuti intervenire per le solite ragioni e così anche l'ASL-locale di Salò (Brescia) che tramite il vigile sanitario presente a quell'ora, signor Violante affermava che non poteva intervenire e prendeva nota. Il 20 giugno 2000 è stata presentato un esposto al Comando dei Carabinieri di Lonato (Brescia) con ben 70 firme di cittadini residente nella frazione;

che nell'altra denuncia – segnalazione con 28 firme dei residenti della frazione, era stata presentata all'ASL di Salò e per conoscenza al Comando dei Carabinieri di Lonato il 24 giugno 1999, ma non si è avuto ancora nessuna risposta in merito;

che il sindaco di Lonato, quale primo responsabile della sanità e dell'ambiente è stato messo al corrente, ma fino ad ora non ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti. Nella suddetta frazione rimane quindi un sensibile disagio nei confronti delle istituzioni ed una forte preoccupazione per la natura di questi odori, visto che alle persone ivi residenti, producono sintomi e malesseri diversi a seconda dei casi;

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare tramite i NOS, se gli odori nauseabondi ed irrespirabili provengono realmente dalla ditta M.C.G.D. ed in caso quale tipo di danni provoca tali esalazioni;

se la ditta proceda nelle varie operazioni seguendo gli indirizzi legislativi e come mai le maggiori esalazioni si ripetono soprattutto di notte;

se l'ASL-locale di Salò a seguito delle segnalazioni (esposti fatti il 24 giugno 1999 e il 19 giugno 2000) abbia effettuato sopralluoghi ed eventualmente a quali conclusioni sia pervenuta;

se la ditta abbia rispettato le nuove disposizioni di legge in tema di sicurezza ed ambiente anche in relazione alle distanze dagli abitati;

se il sindaco di Lonato si sia attivato in merito.

(4-19830)

DE CAROLIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Consiglio di amministrazione dell'IRI, nella sua ultima riunione di martedì 27 giugno 2000, ha determinato la messa in liquidazione della *holding* di via Veneto, la nomina dei commissari ed il congelamento di alcune situazioni in corso di definizione;

che la RAI, nonostante il combinato disposto dal disegno di legge n. 1138 presentato dal Governo ed ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama, dovrebbe parcheggiare al Ministero del tesoro in attesa di costituire una struttura societaria *ex novo* in vista del riassetto definitivo;

che tale decisione presenta elementi di dubbia costituzionalità ed altamente in contrasto con la sentenza della stessa Corte Costituzionale;

alla luce di tali considerazioni l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di accelerare i tempi per la creazione di una struttura societaria per il riassetto della RAI, che consenta alla stessa di svolgere ogni attività nel pieno rispetto della sentenza della Corte Costituzionale.

(4-19831)

ELIA, DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI, VERALDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

le circostanze e le modalità con cui è stato perpetrato il gravissimo attentato ai danni dell'azienda di un senatore – esponente di spicco del Partito popolare, nonché membro della Commissione Antimafia;

se vi siano collegamenti tra tali eventi e l'attentato incendiario all'abitazione del sindaco di Ugento, considerato che il predetto senatore era intervenuto, con toni inequivocabili, contro eventuali infiltrazioni nell'amministrazione comunale, talmente evidenti da provocare le dimissioni di parte del consiglio comunale ed il conseguente scioglimento dell'organo;

in quale direzione si stiano svolgendo le indagini di polizia;

quali misure di prevenzione sul territorio il Governo intenda attivare per consentire lo sviluppo ed assicurare, quindi, quella sicurezza indispensabile per il decollo del già sufficientemente penalizzato territorio salentino;

quali interventi precauzionali il Governo intenda porre in essere al fine di tutelare l'incolumità personale del suddetto senatore nella sua qualità di membro della Commissione Antimafia, in considerazione della sfida che la criminalità organizzata ha chiaramente lanciato alle istituzioni dello Stato.

(4-19832)

LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, per le politiche comunitarie, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che con decreto ministeriale n. 790 del 6 novembre 1992 il Ministro dei lavori pubblici rilasciava all'Enel spa l'autorizzazione provvisoria ai sensi del testo unico n. 1775 del 1933 per la costruzione dell'elettrodotto a 380.000 volt Matera-Santa Sofia; il progetto non veniva sottoposto alla preventiva valutazione di impatto ambientale prescritta dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 9 del 1991, in quanto ritenuto esente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, in

conseguenza della pregressa acquisizione dell'intesa ai fini urbanistici di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

che nel 1993 la regione Campania, in attuazione della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 349, istituiva, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, il proprio sistema di aree naturali protette tra le quali individuava il Parco regionale del Partenio, istituito in via provvisoria con decreto del presidente della giunta regionale n. 3415 del 31 aprile 1994, contenente la perimetrazione provvisoria e le misure transitorie di salvaguardia;

che con deliberazione della giunta regionale n. 5540 del 26 luglio 1994 e successivo decreto del presidente della giunta regionale n. 9211 del 20 settembre 1994 il tracciato dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia veniva dichiarato incompatibile con le finalità dell'area naturale protetta; pertanto i lavori per la sua realizzazione all'interno del perimetro del Parco non hanno avuto giammai inizio;

che con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 5568 del 2 giugno 1995 veniva approvata una nuova perimetrazione provvisoria del Parco regionale, con allegate nuove misure transitorie di salvaguardia; queste, all'articolo 2, lettera o), prevedono uno specifico divieto di realizzazione, nel territorio del Parco, di elettrodotti ad alta tensione, salvo autorizzazione della giunta regionale, previo parere del Ministro dell'ambiente;

che con deliberazione n. 2167 del 28 marzo 1997, in seguito ad un'istanza proposta dall'Enel di riesame del precedente giudizio di incompatibilità dell'opera con le finalità dell'area naturale protetta, la giunta regionale richiedeva il parere del Ministero dell'ambiente in applicazione della misura transitoria di salvaguardia di cui all'articolo 2, lettera o), vigente a quella data;

che con provvedimenti n. 7472 del 12 dicembre 1997 e n. 64 dell'8 gennaio 1998, i comuni di San Martino Valle Caudina e Pietrastorina negavano all'Enel l'autorizzazione paesaggistico-ambientale *ex* articolo 7 della legge n. 149 del 1939 in relazione al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 1, lettera f, della legge 8 agosto 1985, n. 431; la società elettrica impugnava i provvedimenti comunali di diniego dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, successivamente sospesi dal TAR Campania-Napoli che, nel merito, dichiarava i ricorsi dell'Enel improcedibili (sentenze della prima sezione nn. 2076/1999 e 2077/1999 reg. sent.) in conseguenza dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale in via surrogatoria da parte dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni ambientali e culturali, provvedimento anch'esso impugnato dal comune di San Martino Valle Caudina innanzi al TAR della Campania con ricorso n. 688/1999 RG;

che con deliberazione n. 59 del 12 febbraio 1999 la giunta regionale istituiva in via definitiva il Parco regionale del Partenio, con allegata perimetrazione definitiva e misure transitorie di salvaguardia; queste, al-

l'articolo 2 lettera *n*), confermano lo specifico divieto, applicabile in tutto il territorio del Parco, già contenuto nei decreti di perimetrazione provvisoria, di «installare nuovi impianti per ... il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 Kw...) ...», salvo autorizzazione della giunta regionale, e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere del Ministero dell'ambiente»;

che in seguito a insistenti voci secondo le quali tecnici addetti alla realizzazione dell'elettrodotto avrebbero riferito ai proprietari dei suoli interessati dell'imminente avvio dei lavori, in conseguenza dell'intervenuta autorizzazione regionale ad attraversare il Parco, in data 31 maggio 2000; la comunità montana acquisiva via fax dal settore politica del territorio della regione copia della nota della presidenza della giunta regionale della Campania prot. n. 880 del 20 aprile 2000; con tale nota, l'ex presidente della giunta regionale, Andrea Losco, quattro giorni dopo l'elezione diretta del nuovo presidente, onorevole Antonio Bassolino, comunicava alla Terna spa – gruppo Enel – che, con riferimento all'istanza di autorizzazione a realizzare la tratta dell'elettrodotto 380.000 volt Matera-Santa Sofia ricadente nel territorio del Parco del Partenio, «... deve essere fatto rinvio, conformemente al parere reso dall'area generale avvocatura - settore consulenza legale, alla norma di cui alla lettera *d*), articolo 4, della normativa di salvaguardia relativa alla perimetrazione definitiva del Parco regionale del Partenio, approvata con deliberazione di giunta regionale n. 59 del 12 febbraio 1999, laddove è consentita l'ultimazione degli interventi in corso alla data dell'entrata in vigore della normativa stessa»;

considerato:

che nei fatti tale nota statuisce che per la realizzazione della tratta di elettrodotto compresa nell'area naturale protetta non si applica lo specifico divieto di realizzare elettrodotti superiori a 60 kV di cui all'articolo 4, lettera *n*) delle vigenti norme generali di salvaguardia del Parco regionale del Partenio, né è richiesta alcuna autorizzazione della giunta regionale, previo parere del Ministero dell'ambiente, come prescritto dalla medesima norma transitoria di salvaguardia; ciò in netta contraddizione con tutti i provvedimenti già adottati in merito dalla competente giunta regionale;

che l'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta regionale è illegittima ed è già stata impugnata dalla comunità montana del Partenio e dai comuni di San Martino Valle Caudina e Pietrastornina in quanto adottata in violazione delle competenze fissate nell'ordinamento regionale campano, in assenza di qualsiasi attività istruttoria anche in relazione alla pianificazione straordinaria adottata dall'Autorità di bacino nazionale Liri-Garigliano-Volturno;

che la tratta di elettrodotto incide su luoghi gravemente colpiti dal disastro del dicembre 1999 e sulle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pianificato interventi di messa in sicurezza (ad esempio in località Vallicella e Ciesco del comune di San Martino Valle Caudina);

constatato:

che qualsiasi autorizzazione dell'opera è illegittima in quanto adottata in violazione della direttiva n. 85/337 CEE; infatti, come già inutilmente denunciato dallo scrivente in altre interrogazioni rimaste sul punto inevaso, la nota del presidente della giunta regionale n. 880 del 20 aprile 2000, al pari di qualsiasi altro precedente provvedimento di autorizzazione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia (ad iniziare dall'autorizzazione provvisoria del Ministro dei lavori pubblici n. 790 del 1992), è stata adottata sul presupposto che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, nell'ordinamento italiano i progetti per la realizzazione di elettrodotti ad alta tensione per i quali sia stata acquisita l'intesa Stato-regione ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in data antecedente al 23 agosto 1992 non sono sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale, obbligatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 9 del 1991;

che anche se nella direttiva CEE n. 85/337 - testo vigente nel 1992, data di autorizzazione temporanea dell'opera - i progetti per la costruzione di elettrodotti ad alta tensione erano contemplati nell'allegato II, cioè, tra i progetti di opere in relazione ai quali gli Stati potevano decidere discrezionalmente l'applicazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale, appare evidente che, laddove la Repubblica italiana ha deciso, con l'articolo 2, comma 3, della legge n. 9 del 1991, l'applicazione di tale procedimento, deve conseguentemente rispettare almeno le norme comunitarie che disciplinano l'istituto dell'esenzione; se, cioè, il Parlamento italiano ha deciso di sottoporre a valutazione d'impatto ambientale la costruzione degli elettrodotti ad alta tensione consegue che l'esecuzione dal procedimento dev'essere conforme ai principi dettati in materia dalla direttiva comunitaria, principi incondizionati e dettagliati, e, quindi, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, anche se non ancora attuati nella disciplina transitoria della valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986;

che tali principi incondizionati e dettagliati e, quindi, immediatamente applicabili in materia di esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale sono stati totalmente disattesi; infatti, appare evidente come l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, con il quale il Governo, peraltro, come si vedrà, in assenza di delega da parte del Parlamento, ha disposto l'esenzione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di tutti gli elettrodotti - tra i quali il Matera-Santa Sofia - che abbiano acquisito l'intesa Stato-regioni antecedentemente al 23 agosto 1992, contrasta apertamente con:

a) l'articolo 2, comma 3, lettera a), della direttiva CEE n. 85/337, in quanto prevede un'esenzione generalizzata dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di un'intera categoria di opere (tutti gli elettrodotti ad alta tensione che abbiano acquisito l'intesa *ex* articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 antecedentemente al 23 agosto 1992), mentre l'esenzione è consentita dalla norma comunitaria citata esclusivamente in casi eccezionali e per singole opere;

b) l'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della direttiva CEE n. 85/337, in quanto nell'esentare gli elettrodotti ad alta tensione che abbiano acquisito l'intesa Stato-regione *ex* articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1987 antecedentemente al 23 agosto 1992 non ha previsto di sottoporre le opere esentate ad una procedura alternativa di valutazione di impatto ambientale;

c) l'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, della direttiva CEE n. 85/337, in quanto non sono state messe a disposizione del pubblico le informazioni relative all'esenzione concessa, né sono state rese note le ragioni per le quali l'esenzione stessa è stata concessa;

d) l'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, della direttiva CEE n. 85/337, in quanto né al momento della concessione dell'esenzione (cioè alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992), né successivamente, al momento dell'autorizzazione provvisoria del progetto per la costruzione dell'elettrodotto in assenza di procedimento di valutazione di impatto ambientale (adozione del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 790 del 1992), né, infine al momento dell'adozione della nota impugnata in assenza di valutazione di impatto ambientale, è stata informata la Commissione delle Comunità europee circa i motivi che giustificano l'esenzione;

che ne consegue che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, per la sua evidente illegittimità, dev'essere disapplicato da tutte le autorità amministrative e giudiziarie italiane;

che quanto esposto trova conferma nella più recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che così si è espressa: «1) Gli articoli 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, vanno intesi nel senso che non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, *a priori* e globalmente, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II di quest'ultima, ivi comprese le modifiche di tali progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto, ..., in forza d'un atto legislativo nazionale o sulla base d'un esame in concreto del progetto, a meno che l'insieme di tali classi di progetti o il progetto specifico possa essere ritenuto, sulla base d'una valutazione complessiva, inidoneo ad avere un impatto ambientale importante. Spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti, sulla base dell'esame in concreto da esse eseguito che le ha condotte ad esonerare il progetto dalla procedura di valutazione istituita dalla direttiva, abbiano correttamente valutato, in conformità alla stessa, l'importanza dell'impatto ambientale dello specifico progetto in questione. 2) Nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva n. 85/337, l'articolo 2, nn. 1 e 2, della stessa va inteso nel senso che autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'articolo 2, n. 2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve

soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'articolo 6 della stessa. 3) L'articolo 1, n. 5, della direttiva n. 85/337 va inteso nel senso che non si applica ad un progetto, come quello in questione nella causa *a qua*, che, sebbene previsto da una norma legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento amministrativo d'approvazione. Affinchè tale norma, nonché la procedura con cui è stata adottata, siano conformi agli obiettivi della direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, è necessario che il detto progetto sia adottato con un atto legislativo specifico contenente tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione d'impatto ambientale. 4) Gli articoli 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva n. 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità legislative o amministrative di uno Stato membro disapplicino le norme o misure interne con esse incompatibili. In un caso del genere, spetta alle autorità dello Stato membro adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti, generali o particolari, necessari affinché venga, in caso di esito positivo dei progetti ad avere un notevole impatto ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno studio dell'impatto ambientale dei progetti (Corte di giustizia delle Comunità europee, sezione VI-sentenza 16 settembre 1999);

che la Commissione delle Comunità europee, in seguito ad un esposto del WWF, ha già chiesto chiarimenti sulla vicenda alle autorità italiane e potrebbe aprire l'ennesimo procedimento di infrazione a carico della Repubblica italiana,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti immediati si intenda adottare al fine di salvaguardare l'integrità del Parco regionale del Partenio nei comuni di San Martino Valle Caudina, Pannarano e Pietrastornina dalla realizzazione dell'elettrodotto ad altissima tensione Matera-Santa Sofia;

quali provvedimenti si intenda adottare per porre rimedio a un palese caso di «ecofurbizia comunitaria» realizzato nell'interesse della *lobby* elettrica ai danni del diritto all'ambiente dei cittadini;

se si intenda dare immediato mandato all'Avvocatura dello Stato per intervenire nel giudizio promosso innanzi al TAR della Campania contro la nota prot. n. 880 del 20 aprile 2000 a firma dell'ex presidente della regione Campania per sostenere le ragioni della comunità montana del Partenio e dei comuni di San Martino Valle Caudina e Pietrastornina.

(4-19833)

